BIBLIOTECA

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1986 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 13 . . . . . Pag. 3
SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 15 . . . . . » 5
SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 17 . . . . . » 7

ALTRE SENTENZE

SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 12 . . . . . Pag. 10
SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 14 . . . . . » 18
SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 16 . . . . . » 22
SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 18 . . . . . » 24
SENTENZA 22 gennaio 1986, n. 19 . . . . . » 26

ORDINANZE

ORDINANZA 22 gennaio 1986, n. 20 . . . . . Pag. 29
ORDINANZA 22 gennaio 1986, n. 21 . . . . . » 29
ORDINANZA 22 gennaio 1986, n. 22 . . . . . » 29
ORDINANZA 22 gennaio 1986, n. 23 . . . . . » 29
ORDINANZA 22 gennaio 1986, n. 24 . . . . . » 29

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA della commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno del 19 giugno 1985 (Reg. ordinanze n. 787/1985). — **Art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Imposta reddito persone fisiche - pensioni privilegiate ordinarie e di guerra - trattamento differenziato (art. 3 Cost.)** . . . Pag. 30

ORDINANZA del pretore di Partinico del 2 aprile 1984 (Reg. ord. n. 780/1985). — **Artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione immobili urbani - uso di abitazione - contratti in corso e già soggetti a proroga legale - cessazione della locazione alla scadenza contrattuale, senza necessità per il locatore di dare la disdetta al conduttore (art. 3 Cost.)** . . . . . » 31

ORDINANZA della Corte di cassazione del 26 marzo 1985 (Reg. ord. n. 516/1985). — **Art. 263, secondo comma, del cod. proc. pen.: Libertà personale dell'imputato - provvedimenti restrittivi - istanza di revoca del mandato di cattura - ordinanza di rigetto del giudice istruttore - esclusione per l'imputato di proporre appello contro tale ordinanza (artt. 3 e 34 Cost.)** . . . . . » 32

ORDINANZA del pretore di Roma del 27 maggio 1985 (Reg. ord. n. 513/1985). — **Art. 1, comma 9-bis, primo alinea e comma 9-quater, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (art. 42 Cost.)** . . . . . » 34

ORDINANZA del pretore di Roma del 14 maggio 1985 (Reg. ord. n. 524/1985). — **Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (artt. 3, 36 e 38 Cost.)** » 35

ORDINANZA del tribunale di Brescia del 31 ottobre 1984 (Reg. ord. n. 523/1985). — **Art. 23 del r.d.-l. 28 febbraio 1939, n. 334, e succ. modif.: Olii minerali - evasione dell'imposta di fabbricazione - obbligo di pagare l'imposta a carico dell'autore del reato, o del concorrente, che non sia anche debitore dell'imposta evasa (artt. 27 e 53 Cost.)** . . . . . » 38

ORDINANZA del pretore di Roma del 10 aprile 1985 (Reg. ord. n. 525/1985). — **Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (art. 38 Cost.)** . . . » 40

ORDINANZA del pretore di Roma del 4 giugno 1985 (Reg. ord. n. 536/1985). — **Art. 1, comma 9-bis, primo alinea, del d.-l. 7 aprile 1985, n. 12: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (art. 42 Cost.)** . . . . . » 42

ORDINANZA del pretore di Latina del 17 gennaio 1985 (Reg. ord. n. 549/1985). — **Art. 4, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - tutela delle lavoratrici madri - astensione obbligatoria dal lavoro per il periodo post-partum - esclusione del beneficio per i lavoratori padri in assenza della madre (artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.)** . . . . . » 43

ORDINANZA della Corte di cassazione del 12 marzo 1985 (Reg. ord. n. 517/1985). — **Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742: Procedimento penale militare - mancata previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 3 Cost.)** . . . . . » 44

ORDINANZA del pretore di Sondrio del 21 giugno 1985 (Reg. ord. n. 571/1985). — **Art. 13 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 468, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638: Lavoro - lavoratori privati - cure idrotermali, fuori dai congedi e dalle ferie annuali, prescritte da un medico delle U.S.L. o dell'I.N.P.S. - esclusione della retribuzione (artt. 3, 32 e 38 Cost.)** . . . . . » 45

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Sentenza 22 *gennaio* 1986, *n.* 13

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90, e dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del *de cuius*, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Motivazione della sentenza

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni) e dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Marsili Adriana iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 21 aprile 1978 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze dello Stato contro Negri Clementi Maria Sidonia ed altri iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione di Negri Clementi Maria Sidonia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

Uditi l'avv. Franco Salvucci per Negri Clementi e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con ordinanza del 28 febbraio 1977, n. 415, r.o. 1977, la corte d'appello di Roma sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90, e in correlazione dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui dispongono un trattamento fiscale per i discendenti dei figli adottivi del *de cuius*, che succedono a questo per rappresentazione, più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi. Ritiene, infatti, il giudice *a quo* che tale norma determini una ingiustificata discriminazione tra discendenti di figli legittimi e discendenti di figli adottivi con violazione del principio costituzionale d'uguaglianza. Malgrado il legislatore — osserva la corte d'appello — estenda gli effetti dell'adozione ai rapporti ereditari tra l'adottante ed i discendenti legittimi dei figli adottivi, riconoscendo a detti discendenti

lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, l'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. n. 90/1945 stabilisce per i successori chiamati per rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale parentela con il *de cuius*. Sicché, mentre viene assicurato ai discendenti dei figli legittimi un determinato trattamento fiscale in dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, altrettanto non si verifica per i discendenti dei figli adottivi, mancando un identico rapporto di parentela.

Identica questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 aprile 1978, n. 565, r.o. 1978.

2. — Nel primo giudizio è intervenuta con atto 10 novembre 1977 l'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, segnalando in primo luogo che la vertenza, oggetto del giudizio *de quo*, era stata definita in base alle norme sul condono in materia tributaria di cui al d.-l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), cosicché il giudizio stesso si era estinto, con conseguente sopravvenuta irrilevanza della questione sollevata. In secondo luogo l'avvocatura ricordava che comunque la medesima questione era stata già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 71 dell'8 aprile 1976.

Nel secondo giudizio è intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo nello stesso senso dell'infondatezza e richiamando la citata sentenza della Corte.

3. — Nel secondo procedimento (r.o. n. 565/1978) si sono costituite altresì le parti private Maria Sidonia Negri Clementi e Irene Mercedes Negri Clementi, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Salvucci di Roma, con atto del 21 dicembre 1978, concludendo per la fondatezza della questione sollevata dalla Corte di cassazione.

Con successive memorie del 25 settembre e del 5 novembre 1985 la stessa parte privata Maria Sidonia Negri Clementi ha ulteriormente illustrato la propria tesi a favore della illegittimità costituzionale della norma impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — L'identità della questione sollevata nei due giudizi ne consiglia la riunione e la definizione con unica sentenza.

La questione sulla quale la Corte deve pronunciarsi è se contrastino o meno con l'art. 3 della Costituzione l'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90, e l'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del *de cuius*, che succedano a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quanto previsto per i discendenti dei figli legittimi.

In effetti l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l.l. n. 90/1945 stabilisce per i successori chiamati per rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale parentela con il *de cuius*. Cosicché mentre ai discendenti dei figli legittimi viene assicurato un determinato trattamento fiscale in dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, ai discendenti dei figli adottivi viene applicata invece l'allquota di imposta prevista per la successione tra estranei, in quanto mancherebbe un identico rapporto di parentela.

Né vale a superare tale disparità — come si legge nelle ordinanze di rimessione — l'articolo unico della legge n. 1123/1955 che, pur segnando una tappa significativa nell'equiparazione tra figli legittimi e adottivi in materia fiscale, ha una portata circoscritta alla successione da adottante ad adottato e non può quindi trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi. Tale è del resto il diritto vivente alla luce della giurisprudenza ordinaria.

Ritengono i giudici *a quibus* che la disparità ora descritta leda il principio di uguaglianza, discriminando arbitrariamente in materia fiscale tra discendenti dei figli legittimi e discendenti dei figli adottivi, quando dal punto di vista del diritto civile tale discriminazione non ha più luogo.

2. — La questione è fondata.

Rettamente le ordinanze di rimessione, nel valutare l'adeguatezza delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale di riferimento e quindi al principio di uguaglianza, pongono l'accento sul sistema normativo che regola l'istituto della successione per rappresentazione, cogliendo l'antinomia in cui si pone il legislatore nel disciplinare la materia tributaria in tema di successione — quando essa attenga ai discendenti dei figli adottivi — in modo contraddittorio rispetto alla regolamentazione della successione stessa ed alla logica giuridica che ad essa presiede.

L'art. 468 del c.c. infatti chiama alla successione, assieme agli altri soggetti espressamente indicati, anche i discendenti del figlio adottivo che non possa o non voglia accettare l'eredità, senza discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio legittimo. La funzione dell'istituto è quella di tutelare gli interessi della famiglia del mancato erede o legatario diretto, impedendo che essa venga privata dei beni del *de cuius*, solo perché il genitore non ha potuto o non ha voluto accettarli.

Non può quindi negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civile tra adottante e discendenti dell'adottato, cui l'ordinamento attribuisce un preciso rilievo, derivante dall'adozione ed equivalente a quello di parentela.

Se tale è la logica giuridica del sistema, improntato alla tutela dell'adottato e dei suoi discendenti alla stessa stregua del figlio legittimo, del tutto arbitraria si rivela la discriminazione introdotta dal legislatore tributario tra i discendenti del mancato erede-figlio legittimo e quelli del mancato erede-figlio adottivo, con il sottoporre il patrimonio ereditato da quest'ultimo ad una tassazione più sfavorevole, quale quella prevista per gli estranei.

Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria della famiglia del figlio adottivo a quella della famiglia del figlio legittimo, la mancata estensione di tale parificazione nel diritto tributario assume il significato di un irragionevole arbitrio, come tale lesivo del principio di uguaglianza.

Restano così superati gli argomenti deducibili dall'art. 300 del c.c. che furono posti a base della sentenza di questa Corte n. 71/1976 per respingere la medesima questione ora proposta.

Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta è oggi contrastata dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto, anche alla luce del nuovo clima normativo, che l'esclusione del rapporto civile derivante dal vincolo di adozione tra l'adottante e la famiglia dell'adottato riguardi unicamente la famiglia di origine di quest'ultimo e non anche quella da lui costituita (cfr. le ordinanze di rimessione della Corte di cassazione e della corte d'appello di Roma).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate *in parte qua*.

86C0108

Sentenza 22 *gennaio* 1986, *n.* 15

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Motivazione della sentenza

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1977 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Roverato Sergio ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 dell'anno 1978;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il giudice relatore Giovanni Conso;

RITENUTO IN FATTO

Nel corso del procedimento penale a carico di Roverato Sergio ed altro, il pretore di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e, segnatamente, del suo art. 4, ritenendola non manifestamente infon-

data « in quanto non disciplina — né delega ad organo amministrativo la relativa regolamentazione — le modalità di prelevamento dei campioni, e non riconosce all'interessato il diritto ad analisi di revisione » e rilevante « perché, in caso di accoglimento, implicherebbe — al di là del potere discrezionale del giudice di disporre un accertamento tecnico d'ufficio — il riconoscimento, per gli attuali imputati, di impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione dei relativi risultati ».

Rileva il giudice *a quo* che la legge impugnata — pur riconoscendo (art. 4) ai funzionari dell'amministrazione, nonché degli istituti, enti e laboratori, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria — non solo non regolamenta né le modalità di prelievo dei campioni né le modalità di esecuzione delle successive analisi, ma nemmeno riconosce la facoltà dell'interessato di chiedere una revisione del primo accertamento, così non contemplando — né direttamente, né attraverso il decreto ministeriale 7 luglio 1975 — l'obbligo per gli enti incaricati di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con gli interessati, qualora si richiedano « speciali controlli tecnici ».

Poiché in materia tecnica (come già è stato affermato dalla Corte costituzionale in tema di prelevamento, di analisi e di revisione in tema di frodi alimentari) il legislatore « non può arbitrariamente escludere l'osservanza del diritto dell'interessato alla difesa sin dalle indagini di polizia giudiziaria », da tale omissione conseguirebbe una lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 26 aprile 1976.

E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nel suo atto di intervento deduce l'avvocatura, quanto all'affermata illegittimità dell'intera legge numero 1083/1971, che nessun sospetto di contrasto con la Costituzione può avanzarsi in ordine agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6.

« Unica norma, dunque, della legittimità costituzionale della quale il pretore poteva in qualche modo dubitare è l'art. 4 alla quale esclusivamente, se mai, e non particolarmente, l'attenzione del pretore poteva essere riservata ».

Ciò posto, nessun contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione sarebbe possibile prospettare. Gli accertamenti consentiti dall'art. 4 della legge n. 1083/1971 « non presuppongono affatto un indizio di reato, espressione, come sono, di un potere formalmente e sostanzialmente amministrativo »: il diritto di difesa non può, perciò, operare « prima che un indizio di reato vi sia e prima che esso si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona ».

Quanto, infine, al riconoscimento della qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai funzionari indicati nell'art. 4, è ovvio che essi devono operare nella piena osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni, norme la cui dedotta illegittimità va specificamente dimostrata e non, come nel caso di specie, genericamente affermata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Poiché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione il pretore di Padova chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale « della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e, in particolare, dell'articolo 4, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei termini esposti in premessa », la esatta individuazione della questione così sollevata non può prescindere dalle puntualizzazioni rinvenibili nella motivazione, soprattutto là dove si dà conto del requisito della rilevanza.

2. — Secondo la motivazione dell'ordinanza, la questione proposta « è rilevante ai fini del decidere, perché, in caso di accoglimento, implicherebbe ... il riconoscimento, per gli attuali imputati, di impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione dei relativi risultati ». Ne discende che la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile », deve intendersi oggetto di censura nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto « ad analisi di revisione »: problema ovviamente prospettabile se ed in quanto nell'ambito degli accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 4 di tale legge siano stati effettuati prelievi di campioni da analizzare.

Ciò significa, al tempo stesso, che la mancata previsione di cui si duole il giudice *a quo* sarebbe da addebitare, come bene osserva l'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di intervento per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, più al suddetto articolo, quale naturale *sedes materiae* per le modalità degli accertamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria »), che non alla legge n. 1083/1971 genericamente considerata nel suo insieme o agli altri articoli che la compongono.

Del resto, anche qui, la motivazione dell'ordinanza denota maggior puntualità del dispositivo, deducendo l'illegittimità, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, « segnatamente » dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

La questione così proposta è fondata.

3. — Tutte le volte che gli accertamenti eseguiti in base all'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, da funzionari espressamente qualificati ufficiali di polizia giudiziaria, si risolvono sfavorevolmente per le persone interessate, nel senso che a loro carico vengono a profilarsi gli estremi di una o più fra le violazioni incriminate dall'art. 5 della stessa legge, tali persone risultano sicuramente indiziate di reità ai sensi dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale.

Il determinarsi di una situazione del genere, come è stato più volte precisato da questa Corte (sentenze nn. 104 e 29 del 1977, n. 186/1975, n. 179/1971, n. 2/1970 e n. 149/1969) e come riconosce la stessa avvocatura dello Stato, fa diventare automaticamente operante quel diritto di difesa che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase degli atti di polizia giudiziaria. Da ciò la conseguenza che « devono » subito trovar posto « i meccanismi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa » (sentenza n. 149/1969).

Per quanti esercitano la loro abituale attività in settori assoggettati a controlli che si estrinsecano attraverso il prelievo di campioni e la loro successiva analisi, solitamente compiuta — come nello specifico caso all'esame del giudice *a quo* — al di fuori di ogni forma di contraddittorio (per una eccezione, imposta dalla rapida deteriorabilità del materiale oggetto di campionamento, v. sentenza n. 248/1983; nonché, ma solo in via eventuale, art. 2, secondo comma, del d.m. 7 luglio 1975, il quale, proprio in rapporto agli accertamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, consente che essi, « qualora richiedano speciali controlli tecnici, possono essere effettuati dagli enti incaricati, in contraddittorio con gli interessati », il primo mezzo di difesa viene ad essere rappresentato dalla possibilità di avanzare immediata richiesta di revisione dell'analisi.

Una significativa riprova della portata che il diritto di richiedere la revisione dell'analisi di campioni riveste ai fini di assicurare il contraddittorio è stata, d'altronde, recentemente fornita, in materia di violazioni punite con sanzione amministrativa, dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, integrato dall'articolo 20 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

La conclusione da trarre diventa, a questo punto, scontata: l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce l'invocato strumento difensivo a chi venga a risultare indiziato di reità in seguito ad un'analisi di campioni effettuata senza contraddittorio, viola apertamente il diritto di difesa.

4. — Una volta riscontrata l'illegittimità costituzionale della norma che nell'ipotesi di cui si è detto non consente di richiedere la revisione dell'analisi sfavorevole, è lo stesso diritto di difesa ad esigere — analogamente a quanto questa Corte ha statuito per le revisioni di analisi previste dalle leggi 15 ottobre 1925, n. 2033, 30 aprile 1962, n. 283, e 4 luglio 1967, n. 580 — che la fase di revisione, divenuta instaurabile e concretamente instaurata, sia « assistita da quelle garanzie che gli artt. 304 *bis*, *ter* e *quater* del codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti peritali che vengono assunti nella fase istruttoria » (sentenza n. 149/1969).

86C0109

Sentenza 22 *gennaio* 1986, *n.* 17

LA CORTE COSTITUZIONALE

Vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101, delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (n. 234 r.o. 1983);

Dichiara l'incostituzionalità dell'art. 395, prima parte, e n. 4, del c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Motivazione della sentenza

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte, n. 4, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1982 dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione sul ricorso proposto da Arneodo Allemano Severina contro Allemano Felice, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione di Aneodo Allemano Severina;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. Giuseppe Taranto per Arneodo Allemano Severina;

RITENUTO IN FATTO.

1.1. — Con ordinanza 8 febbraio 1983, n. 10 (pervenuta alla Corte il 16 marzo 1983; notificata il 14 e comunicata il 24 successivi; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 234 r.o. 1983) le sezioni unite civili della Corte di cassazione han disposto la sospensione della trattazione del ricorso di Arneodo Severina contro Allemano Felice e la trasmissione alla Corte costituzionale « affinché dica se sia l'art. 395, prima parte, e n. 4, del c.p.c., in quanto non prevede la revocazione delle sentenze di Cassazione affette da errore di fatto, in contrasto con l'art. 3, terzo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Tali le ultime battute della motivazione della ordinanza di rimessione, nel dispositivo della quale la Cassazione si limita a disporre « l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale indicata in motivazione ».

1.2. — A seguito di ricorso proposto il 3 aprile 1971 al tribunale di Torino da Felice Allemano nello intento di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con Severina Arneodo — si apprende dal « Fatto » della ordinanza — « fu fissata dal presidente l'udienza di comparizione dei coniugi. Ad essa, tuttavia, non fu presente la resistente, che si costituì, invece, innanzi al giudice istruttore, chiedendo, tra l'altro, la fissazione di una nuova udienza di comparizione. L'istanza non fu accolta dal tribunale, il quale dichiarò con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio e provvide sull'affidamento provvisorio della bambina da esso nata, dopo aver osservato, in aggiunta a considerazioni di principio, che « nel caso di specie la rimessione in istruttoria appare comunque ingiustificata, in quanto la convenuta si limitò a far pervenire a mezzo di un'agenzia di recapito un certificato medico attestante il suo impedimento a comparire », ma che « la missiva fu personalmente indirizzata al presidente della sezione divorzi, allora esistente... mentre la udienza presidenziale in cui fu chiamata la causa fu tenuta dal presidente facente funzioni, il quale ignorava l'allegato impedimento in quanto il documento fu acquisito agli atti successivamente », sicché « la segnalazione ... fu proposta irritualmente, né all'udienza presidenziale intervenne difensore o rappresentante per sollecitare il potere discrezionale ».

Avverso la sentenza 14 dicembre 1979, con la quale la Corte d'appello di Torino aveva riformato la pronuncia di prime cure giudicando non essenziale il tentativo di conciliazione ai fini della procedibilità della domanda di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario, spiegò ricorso la Arneodo mediante sei motivi, il primo dei quali investiva la decisione sulla rilevanza o meno del preliminare tentativo di conciliazione, il secondo gli effetti processuali e il terzo e il quarto gli effetti sostanziali della separazione di fatto.

Con sentenza 7 novembre 1981, n. 5874, la sezione prima civile della Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo rinviando la causa per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Torino, ed ha respinto i due primi motivi, osservando, a proposito del primo, in punto di diritto che, data l'importanza del tentativo di conciliazione e, quindi, dell'udienza presidenziale, nella quale viene il tentativo esperito, « non può essere consentito di privare il convenuto del suo diritto (di difesa, costituzionalmente garantito) a comparire ed a tutelare i suo interessi nella fase presidenziale » e che « pertanto, ove non venga provata la sussistenza di un grave motivo che giustifichi l'assenza del convenuto (malattia che impedisca alla parte di recarsi all'udienza, detenzione, emigrazione, ecc.), deve considerarsi pienamente legittima la prosecuzione del processo di divorzio e compiutamente valida la pronuncia resa, nonostante il mancato espletamento del tentativo ».

Fermati questi punti di diritto, così proseguì la motivazione della sezione prima civile della Cassazione: « Nella ipotesi di specie — poiché non è stata fornita (ritualmente e tempestivamente) la dimostrazione della malattia dell'Arneodo che aveva impedito a questa di essere presente all'udienza presidenziale dell'11 dicembre 1971 (nella quale il presidente del tribunale, a seguito della mancata comparsa della convenuta, ha affidato a questa la figlia minore ed ha fissato l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore) in quanto il certificato medico attestante la malattia dell'Arneodo e l'impossibilità per la stessa

di recarsi all'udienza è stato consegnato al presidente del tribunale di Torino dall'agenzia di recapito espressi F. Defendini, via S. Teresa, 19 F, Torino, cui era stato affidato per la trasmissione, in data 21 dicembre 1971 (come risulta dal timbro apposto dall'agenzia recapiti per l'annullamento dei francobolli postali apposti sulla busta, sulla quale è anche il visto di ricezione del cancelliere capo dott. Liborio Lo Gange), e cioè ben dieci giorni dopo che la fase presidenziale si era oramai compiuta — deve ritenersi che, in mancanza della prova (tempestiva e rituale), da parte del coniuge convenuto non comparso, del legittimo e grave impedimento che non gli aveva consentito la comparizione alla udienza presidenziale — validamente il procedimento di divorzio sia proseguito passando dalla fase presidenziale a quella istruttoria, nonostante l'omissione del tentativo di conciliazione a quella istruttoria, (tra l'altro, non consentito neppure innanzi al giudice istruttore per non essersi presentato il coniuge convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio libero delle parti), e che conseguentemente la sentenza di divorzio sia stata validamente resa ».

2. — Ravvisando in tali rilievi un errore di fatto, quale descritto nel n. 4 dell'art. 395 del c.p.c., la Arneodo si rivolse di bel nuovo alla Corte di cassazione con ricorso depositato il 17 dicembre 1981 e notificato il 4 e l'11 dicembre precedenti rispettivamente all'Allemano personalmente e al difensore di lui per la revocazione della sentenza denunciando la necessità di estendere, attraverso l'intervento della Corte costituzionale, il rimedio della revocazione previsto nella prima parte di quell'articolo solo per le sentenze dei giudici di merito, potendo essere anch'esse affette da errore, specialmente dopo che alla Corte di cassazione è stato attribuito il controllo sui vizi « in procedendo ».

Replicò il resistente Felice Allemano che l'istanza non poteva essere presa in considerazione sia perché il ricorso gli era stato notificato presso il proprio difensore e domiciliatario dopo i trenta giorni prescritti, a pena di decadenza dall'art. 396, secondo comma, del c.p.c., sia perché essa era comunque manifestamente infondata per non essere consentita la revocazione delle sentenze della Cassazione, sottratte a tutti i mezzi d'impugnazione.

Con la ordinanza di rimessione le sezioni unite, cui la trattazione della domanda era stata assegnata, hanno ritenuto che non vi fosse materia per porre un problema di tempestività del ricorso, in quanto a parte ogni altra più complessa dichiarazione, i termini di decadenza per atti da compiersi, dopo il 1° dicembre 1981, a mezzo degli ufficiali giudiziari del distretto di Roma, sono stati prorogati, con d.m. 11 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981, di quindici giorni dalla data di pubblicazione, nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, del successivo decreto che avrebbe accertato l'esaurimento di uno sciopero allora in atto presso l'ufficio unico di quel distretto; e nella specie l'impugnazione è stata notificata nei limiti di tale proroga. Ha poi giudicato rilevante la questione sulla duplice constatazione che « l'errore revocatorio è concepibile anche con riguardo alla sentenza di cassazione e che appunto in esso sembra essere incorsa la sentenza n. 5874/1981 » per ciò che « l'anomalia rilevante in revocazione afferisce a profili meramente processuali purché incidenti sulla sorte della domanda o di un capo di essa e non su mere preclusioni o nullità verificatesi all'interno del processo ». Di tal che « la revocabilità della sentenza di cassazione non può essere negata "a priori", non essendovi sostanziale diversità, ad esempio, fra la sentenza di un giudice di merito e la sentenza di cassazione quando entrambe concludano la lite per ragioni processuali ».

2.1. — Avanti la Corte si è costituito, giusta delega in margine all'atto di deduzioni depositato il 5 marzo 1983, l'avv. Giuseppe Taranto argomentando e concludendo nell'interesse della Severina Arneodo per la declaratoria di fondatezza della proposta questione; argomentazioni e conclusioni ribadite e ampliate nella memoria depositata il 24 dicembre 1985. Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.2. — Nella pubblica udienza dell'8 gennaio 1986, il giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'avvocato Taranto ha argomentato e concluso la fondatezza della proposta questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1. — Postoché il dispositivo del provvedimento del giudice va inteso in correlazione con la motivazione dello stesso, il dispositivo della ordinanza di rimessione sottopone al giudizio di questa Corte il problema della revocabilità (non di ogni e qualsiasi sentenza della Corte di cassazione, sibbene) di sentenza resa su ricorso basato sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c.; problema questo che sol si poneva e poteva porsi nella specie in cui la sezione prima civile della Cassazione, con la sentenza 7 novembre 1981, n. 5874, aveva reietto il primo motivo del ricorso, basato dalla Arneodo sull'errore in cui la corte di appello di Torino era incorsa con dire ritualmente svolta la udienza presidenziale preliminare alla istruzione e alla decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sol per aver tenuto conto di una sola delle missive dalla Arneodo racchiuse in due buste affidate ad una azienda recapiti di Torino.

Pertanto la sentenza che questa Corte va a pronunciare incide sulla sola revocabilità di sentenze dalla Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c. vuoi perché questo è il tema del giudizio *a quo* vuoi perché tale e non altra è la questione d'illegittimità costituzionale prospettata dalle sezioni unite civili della Cassazione.

3.2. — Contenuta nei limiti imposti dal principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la questione non può non dirsi fondata perché il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395, n. 4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia.

Né le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé pernea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame.

4. — L'autorità della sentenza che la Corte va a pronunciare non va oltre la specie concreta che ha consentito alle sezioni unite di provocarla: l'eliminazione, cioè, dell'esclusione della sentenza di Cassazione resa su ricorso basato su *error in procedendo* di cui all'art. 360 del c.p.c., mentre le modalità della proposizione della domanda di revocazione di tali sentenze della Corte regolatrice affette dal vizio descritto nell'art. 395, n. 4, del c.p.c. e il *modus procedendi* sono stati verificati nella sentenza n. 5874/1981 della sezione prima civile della Cassazione e nella ordinanza di rimessione e, pertanto, il vigore di tali verifiche non va oltre l'area nella quale sono state effettuate. Spetta quindi al potere legislativo di colmare la lacuna, in quanto necessario, e auspica questa Corte che la propria non sia *vox clamans in deserto* anche perché la estrema rarità delle vicende, in cui si è imputata a giudici di merito la commissione del motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, non fa temere aumento di accessi alla Corte di cassazione.

86C0113

ALTRE SENTENZE

Sentenza 22 gennaio 1986, n. 12

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (« Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale »); art. 18, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843; articolo 14, quarto comma, del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, promossi con ordinanze emesse il 22 settembre 1978 dal pretore di Novara, il 28 ottobre 1980 dal pretore di Modena, il 25 settembre 1981 dal pretore di Modena, il 12 ottobre 1982 dal pretore di Trento, il 16 ottobre 1982 dal pretore di Ferrara, il 25 marzo 1983 dal tribunale di Lucca, il 16 settembre 1983 dal pretore di Modena, il 1° dicembre 1983 dal pretore di Genova, il 26 marzo 1984 dal pretore di Modena, iscritte rispettivamente al n. 593 del registro ordinanze 1978; al n. 881 del registro ordinanze 1980; al n. 779 del registro ordinanze 1981; al n. 827 del registro ordinanze 1982; ai nn. 84, 436 e 976 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 213 e 886 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38 del 1979, n. 63 del 1981, n. 75 del 1982, nn. 121, 184 e 301 del 1983, nn. 95 e 224 del 1984 e n. 7-*bis* del 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Messori Otello e Badiali Giovannina, di Vaccari Claudio e di Lugli Anita, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Uditi nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 i giudici relatori prof. Antonio La Pergola e dott. Francesco Greco;

Udito l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con ordinanza emessa il 22 settembre 1978, il pretore di Novara, solleva questione di costituzionalità dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, recante « Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale », in relazione all'art. 3 della Costituzione. Il giudice *a quo* ritiene che la norma censurata, nella parte in cui esclude le pensioni inferiori al trattamento minimo dall'aumento fisso mensile di L. 13.000, contrasti con il principio costituzionale di eguaglianza. L'esclusione in discorso sarebbe del tutto ingiustificata.

Le argomentazioni dell'I.N.P.S. resistente nel processo principale, secondo le quali la differenza dovuta alla maggiorazione è pressoché interamente assorbita dall'aumento percentuale previsto per tutte le pensioni, non basterebbero, poi, ad incrinare il fondamento della questione, dal momento che, anche ad accoglierle, rimarrebbe pur sempre un'irragionevole disparità del denunciato trattamento normativo.

2. — Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980, il pretore di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 10, primo comma, della legge n. 160/1975, nella parte in cui esclude dall'aumento ivi previsto le pensioni non superiori al trattamento minimo;

b) dello stesso art. 10, terzo comma, in quanto rinvia al censurato disposto del primo comma;

c) infine del quinto comma dell'art. 10, nella parte in cui esclude dalla disciplina dei commi precedenti le pensioni inferiori al trattamento minimo, con il risultato che a queste ultime pensioni si applicherebbe il criterio, ritenuto meno favorevole per i beneficiari del trattamento pensionistico, che sancisce l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Gli attori nei giudizi principali sono titolari di pensioni le quali eccedevano in origine il trattamento minimale e poi, ne sono scese al di sotto, perché l'importo minimo delle pensioni è stato via via aumentato, in forza di successive disposizioni di legge. Avanti al pretore essi lamentano che nei loro confronti non si applichino le previsioni dell'art. 10 della legge n. 160/1975: più precisamente, che la specie sia sottratta all'applicazione del nuovo criterio misto di perequazione introdotto dall'art. 10 della legge n. 160/1975, ed invece assoggettata, sulla base del quinto comma dello stesso art. 10, al criterio già fissato nell'art. 19 della legge n. 153/1969.

Il più complesso sistema di perequazione, di cui all'art. 10, osserva il giudice *a quo*, garantisce alla generalità dei pensionati (salvo che ai più bisognosi) una quota aggiuntiva, che si collega con gli scatti dei punti di contingenza. Anche ai pensionati è così attribuito quanto occorre per le elementari esigenze della vita.

Viceversa, l'aver mantenuto il sistema previsto dalla legge n. 153/1969 per le pensioni, si dice, pari o inferiori al minimo, comporterebbe che i relativi titolari soggiacciano ad un trattamento deteriore, tanto più grave, quanto minore è l'importo della pensione. Tale disparità di disciplina non appare giustificata né in relazione all'entità dei contributi versati, dalla quale il congegno dell'aumento fisso, qual'è posto nell'articolo 10, non tiene infatti conto, né sulla base di altri razionali criteri. La normativa censurata offenderebbe altresì il precetto dell'art. 38 della Costituzione, il quale impone che ai lavoratori siano garantiti, nella vecchiaia, i mezzi indispensabili alle loro esigenze di vita. La maggiorazione dalla quale vengono esclusi proprio e soltanto i titolari delle pensioni inferiori al minimo (e cioè l'aumento fisso connesso con gli scatti della contingenza) servirebbe al recupero del potere di acquisto della pensione, assicurando a chi ne fruisce « la conservazione di una capacità economica reale minima adeguata alle necessità personali e familiari ».

D'altra parte, l'eventuale integrazione al minimo della pensione inferiore risulta nella realtà solo sussidiaria ed eventuale e comunque, sempre ad avviso del giudice *a quo*, il relativo adeguamento alle variazioni del valore della moneta, avviene — anche là, dove esso abbia effettivamente operato — secondo criteri meno favorevoli rispetto a quello previsto nell'art. 10 per le pensioni di più elevato ammontare.

2.1. — Si costituiscono nel presente giudizio i ricorrenti davanti al pretore.

La loro difesa sostiene la fondatezza delle questioni sollevate. Non sussisterebbero diversità di condizioni né soggettive, né oggettive, che giustifichino le differenze di trattamento imposte dal legislatore.

Tutte le forme di tutela previdenziale tendono, viene inoltre dedotto, a conseguire gli obiettivi del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, che si connettono con l'attuazione del principio di eguaglianza in conformità del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione. Di fronte alla identità degli obiettivi che il legislatore si deve prefiggere, le disparità del regime in esame risulterebbero ingiustificate, con la conseguente lesione degli invocati precetti costituzionali.

2.2. — Nel presente giudizio si costituisce anche l'I.N.P.S.

Nell'atto di costituzione, si rileva che la legge n. 160/1975 ha modificato la previgente disciplina del fenomeno nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria: l'art. 19, della legge n. 153/1969 continua ad esser previsto con riguardo alle pensioni supplementari ed a quelle inferiori o pari al minimo; l'art. 9 della legge n. 160/1975 collega il trattamento pensionistico con la dinamica salariale dell'industria, mentre per le pensioni superiori è stabilito un meccanismo misto: un aumento percentuale sull'ammontare della pensione, e un aumento in cifra fissa derivante dagli scatti dei punti di contingenza durante il periodo preso in considerazione. Pertanto, la disciplina censurata opera diversamente in relazione all'importo della pensione, secondo che esso superi, oppur no, il minimo fissato dalla legge.

La difesa dell'istituto previdenziale osserva quindi che l'art. 19 della legge n. 153/1969 assicura la conservazione nel tempo del valore originario della pensione, garantendo un recupero proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'art. 9 della legge n. 160/1975, sia pure attraverso un meccanismo distinto dal precedente, configura una « dinamica pensionistica superiore a quella dell'art. 19 ». L'art. 10 della legge n. 160/1975, introduce, dal canto suo, un distinto meccanismo di perequazione automatica, più favorevole per le pensioni inferiori ai cinque milioni annui, ma svantaggioso per le pensioni di maggior importo.

Le pensioni superiori al minimo sono erogate in funzione di una maggiore anzianità e/o del versamento di più elevato contributo. Malgrado ciò, la dinamica prevista per tali pensioni dall'art. 10 della legge nu-

mero 160/1975 corrisponde ad una parabola che ha il suo vertice nei trattamenti pensionistici di L. 400.000 mensili, per poi discendere; la logica del criterio prescelto si adatta quindi alle pensioni superiori al minimo non a quelle di importo fisso e fatte coincidenti con il trattamento minimo.

In definitiva — conclude la difesa dell'I.N.P.S. — il problema sta nell'accertare se l'introduzione di un regime differenziato di perequazione in rapporto al livello delle pensioni rientri, oppur no, nella discrezionalità del legislatore; se cioè sia stato rispettato il dettato dell'art. 38 della Costituzione con riferimento alle pensioni minime o se per contro tutte le prestazioni vadano assoggettate allo stesso meccanismo di recupero del valore reale.

Per la soluzione dei quesiti così configurati la difesa si rimette al giudizio della Corte.

2.3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato. Il sistema della legge n. 160/1975, deduce l'avvocatura, va visto nel suo complesso. Dal sistema delle disposizioni ivi contenute risulta che per le pensioni allora inferiori a L. 100.000 è stato previsto un aumento pari a L. 13.000 mensili, comprensivo dello scatto di scala mobile. Ne è conseguito un aumento decrescente, a partire dai trattamenti minimi e fino alle pensioni al di sotto di L. 100.000. A parte ciò, è stato disposto un adeguamento ancorato al costo della vita.

Quest'ultima forma di maggiorazione — rileva ancora l'avvocatura dello Stato — era stata introdotta, per la prima volta, con l'art. 19 della legge n. 153/1969, la quale però non prevedeva l'aggancio con la dinamica salariale, sancito invece nella legge n. 160/1975 nell'art. 9, con riguardo alle pensioni di importo minimo, mentre nei confronti delle pensioni superiori al minimo, è previsto il seguente altro regime: l'aumento fisso di cui al terzo comma dell'art. 10 e quello variabile proporzionale, che si eroga in base al primo comma dello stesso articolo. Tale disciplina assicura un certo grado di proporzionalità fra pensioni e retribuzioni dei lavoratori in attività.

L'avvocatura passa poi ad illustrare un esempio di calcolo relativo all'adeguamento in base all'aumento misto ed a quello previsto invece dall'art. 9: il sistema misto in relazione all'ipotesi sottoposta all'attenzione della Corte, nella quale figurano pensioni di vario importo, fermo restando che il costo della vita è pari al 18,5% mentre si registra un aumento del 21%, sarebbe meno favorevole per i redditi superiori alle L. 90.000, più vantaggioso per i redditi inferiori.

Di qui l'esigenza fatta valere dal pretore di Modena di rivalutare in base appunto al criterio misto le pensioni più modeste. Senonché le tesi del giudice *a quo* sembrano contrastare, secondo l'avvocatura, con tre dati del sistema vigente: l'aumento « massiccio » delle pensioni inferiori a L. 100.000, la diversità di tecniche di perequazione automatica, l'attuale (all'epoca dell'intervento, marzo 1981) livello delle pensioni.

Nella materia di cui si controverte, sono state adottate formule di diverso tipo, dirette tuttavia al medesimo scopo.

Rilevatosi insufficiente il criterio fissato dall'art. 19 della legge n. 153/1969, il legislatore si è orientato verso un'altra soluzione, idonea a difendere il potere di acquisto contro il continuo ed inevitabile deterioramento (del valore reale delle pensioni). La scelta non risulta irrazionale.

Con riguardo alle pensioni minime, oltre al loro incremento del 30%, dal primo gennaio di ogni anno si stabilisce il loro aumento percentuale collegato all'aumento dei salari operai dell'industria ed in base all'indice Istat.

Con il sistema dell'art. 10 il legislatore ha poi inteso evitare da un lato che le pensioni più elevate lievitassero eccessivamente, dall'altro, in conformità del criterio di collegare retribuzione e trattamento pensionistico, che il reale potere di acquisto delle erogazioni non fosse integrato in modo da determinare l'appiattimento fra le pensioni minime e trattamenti di maggior importo. Posto ciò, il sistema misto non poteva essere applicato alle pensioni minime, nei confronti delle quali non vi è alcuna esigenza perequativa. D'altra parte, se il sistema previsto dall'art. 9 della legge n. 160/1975 può in relazione a certe fasce di pensioni condurre a trattamenti lievemente inferiori rispetto a quelli risultanti dal sistema misto previsto dall'art. 10, ciò consegue a scelte tecnico-politiche del legislatore, non censurabili, come tali, dalla Corte. In ogni caso, la normativa in questione non ha trascurato i trattamenti minimi, giacché ne ha previsto, prima dell'entrata in vigore del congegno di rivalutazione, l'aumento di oltre il 30%.

Per tutti i suddetti motivi non sussisterebbe il preteso contrasto della normativa censurata con l'articolo 3 della Costituzione.

Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 38 della Costituzione il leggero divario che sussisteva (e non più sussistente già all'epoca dell'intervento) per gli aumenti dei trattamenti minimi, in ordine all'applicazione dei due differenti criteri, è dipeso esclusivamente dalla diversa tecnica di rivalutazione, e dunque, anche qui, da una scelta che sfugge al sindacato di questo collegio. La questione va pertanto risolta con il verificare se il trattamento minimo delle pensioni, sulla base dell'art. 9 della legge n. 160/1975, e all'epoca in cui l'ordinanza di rinvio è stata emessa, fosse tale da non soddisfare le esigenze elementari della vita. La normativa censurata non dispone altro, se non aumenti di tale trattamento: se le norme che di queste determinano l'ammontare sono indenni da censura, altrettanto deve dirsi delle disposizioni in esame. In

proposito — ricorda l'avvocatura — alla luce della giurisprudenza della Corte la determinazione dei trattamenti minimi di pensione è affidata alla discrezionalità del legislatore che dovrà tener conto delle risorse destinabili al finanziamento delle pensioni, compatibilmente con il livello del reddito nazionale.

Infine, quanto alla particolare questione sollevata dal pretore di Modena nei confronti del quinto comma dell'art. 10, viene rilevato che dal testo dell'ordinanza sembra risultare che i ricorrenti fruissero di pensioni già integrate al minimo e non, dunque, come si assume dal giudice *a quo*, *sub*-minimali. Di qui la apparente irrilevanza della questione, com'è posta alla Corte. In ogni caso, l'esclusione del congegno perequativo sarebbe giustificata per il fatto che i titolari delle suddette pensioni sono già titolari di altra pensione.

Con riguardo poi alle pensioni con decorrenza compresa nell'ambito dell'anno anteriore a quello dal quale ha effetto l'aumento, l'esclusione dalla perequazione si spiega per la considerazione che le pensioni di nuova costituzione beneficiano per l'anno successivo alla loro liquidazione delle ultime retribuzioni, prese a base del calcolo relativo.

3. — Con ordinanze emesse rispettivamente il 12 ottobre 1982 e il 25 marzo 1983 il pretore di Trento ed il tribunale di Lucca sollevano identica questione di costituzionalità.

Le fattispecie sono analoghe alla precedente. Il pretore e il tribunale non adducono a sostegno delle proprie tesi nuove argomentazioni.

Anche in questi giudizi si costituisce l'I.N.P.S., la cui difesa non adduce nuovi rilievi per l'infondatezza delle questioni, salvo che sul punto seguente: quando l'inflazione ha assunto dimensioni allarmanti, il legislatore ha disposto con l'art. 16 della legge n. 843/1978 « che la disciplina della perequazione delle pensioni del fondo lavoratori di cui agli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica a decorrere dal 1° gennaio successivo a quello di decorrenza della pensione ».

Successivamente, però, sempre ad avviso della difesa dell'I.N.P.S., con l'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1980, n. 895, è stato stabilito che anche per le pensioni originariamente superiori e divenute poi pari o inferiori al minimo, continui ad applicarsi la perequazione automatica prevista per le pensioni superiori.

Con ciò, conclude la difesa dell'I.N.P.S., si vede come il legislatore abbia, nella sua discrezionalità adattato, compatibilmente con i mezzi a disposizione, il momento per intervenire al fine di temperare gli effetti dell'inflazione sulle pensioni.

Anche in questi giudizi interviene il Presidente del Consiglio. L'avvocatura fa rinvio alle deduzioni già esposte.

4. — Con ordinanza emessa il 16 ottobre 1982 dal pretore di Ferrara, viene sollevata la questione di costituzionalità degli artt. 9 e 10 della legge n. 160/1975 (sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione) nella parte in cui escludono dagli aumenti previsti nell'art. 10 le pensioni che non siano superiori ai trattamenti minimi.

Nella sostanza quindi la questione è identica a quella sollevata in precedenza.

Sia l'I.N.P.S. nel proprio atto di costituzione, sia l'avvocatura nell'atto di intervento per conto del Presidente del Consiglio, non adducono nuove argomentazioni.

5. — Con nuova ordinanza emessa il 16 settembre 1983, il pretore di Modena sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, ha sollevato questione di costituzionalità avente ad oggetto, oltre che i commi primo, terzo e quinto dell'art. 10 della legge n. 160/1975, anche:

a) il primo comma dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in quanto ha dichiarato applicabili per l'anno 1979 alle pensioni inferiori al minimo il solo aumento di cui all'art. 10, primo comma, della legge n. 160/1975, e non anche l'aumento di cui al terzo comma del suddetto articolo;

b) il quarto comma dell'art. 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, come convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui ha dichiarato applicabile, a partire dal 1° gennaio 1980 alle pensioni inferiori al minimo, ancora solo l'aumento percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 e non anche quello previsto dal terzo comma.

Nella sostanza, dunque, il pretore osserva che, in luogo dell'aumento calcolato sulla base dell'art. 19 della legge n. 153/1969, sia stato disposto, rispettivamente per il 1979 e a decorrere dal gennaio 1980, per le pensioni inferiori al minimo, il solo aumento in percentuale stabilito dal primo comma dell'art. 10 della legge n. 160/1975, e non anche quello fisso di cui al terzo comma dello stesso articolo.

L'I.N.P.S., costituitosi anche nel presente giudizio, deduce dal canto suo che il pretore sarebbe incorso in equivoco: infatti, quando una pensione da superiore diviene inferiore al minimo, essa viene immediatamente integrata fino all'importo della pensione minima e pertanto ricondotta al sistema di perequazione di cui all'art. 9 della legge n. 160/1975 e non già, come ritenuto dal pretore, quello di cui all'art. 19 della legge n. 153/1969, rimasto in vita per le pensioni supplementari e per quelle inferiori al minimo, le quali,

a seguito di varie sentenze di questa Corte, sussistono ora in numero ridottissimo. Pertanto spetta alla Corte verificare se, così atteggiandosi lo stato della normativa, sussista la lamentata violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Interviene anche nel presente giudizio il Presidente del Consiglio. L'avvocatura non insiste sulle argomentazioni svolte in precedenza.

In prossimità dell'udienza, la difesa delle parti private costituitesi nel giudizio di costituzionalità introdotto con la prima delle due ordinanze emesse dal pretore di Modena presenta una memoria aggiuntiva. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 38 della Costituzione, si rileva in detto scritto difensivo che la norma costituzionale invocata, secondo la pregressa giurisprudenza della Corte, concerne l'adeguamento dei mezzi previdenziali « alle esigenze di vita dell'infortunato » (e nel nostro caso, sostiene la difesa di parte privata, per analogia, del titolare di pensione di vecchiaia) « piuttosto che le modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da compromettere il conseguimento ».

6. — Con ordinanza emessa il 28 settembre 1981, sempre il pretore di Modena ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/1969, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'aumento ivi previsto le pensioni aventi decorrenza nel corso dell'anno anteriore a quello in cui l'aumento dovrebbe avere effetto. Secondo il giudice *a quo*, l'inapplicabilità della perequazione automatica per l'intero primo anno successivo a quello iniziale non comporta solo la perdita di quella annualità, ma determina un deterioramento della prestazione previdenziale per effetto del suo mancato adeguamento al potere di acquisto della moneta. L'iniquità della norma in oggetto sarebbe dimostrata dal fatto che il legislatore ha provveduto ad eliminarla, ma solo per il futuro, con l'art. 16, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La pensione del ricorrente è divenuta inferiore al trattamento minimo, proprio per effetto della norma censurata. Il giudice *a quo*, pone dunque, in via subordinata, per l'ipotesi che questa Corte dichiari non fondata la suddetta questione, l'altra questione di legittimità, sollevata nei giudizi di cui si è in precedenza riferito, che ha per oggetto il primo, terzo e quinto comma dell'art. 10 della legge n. 160/1975, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Si sono costituite nel presente giudizio la parte privata ricorrente davanti al pretore e l'I.N.P.S.; ha inoltre spiegato intervento il Presidente del Consiglio per tramite dell'avvocatura dello Stato.

La difesa di parte privata, con argomentazioni analoghe a quelle del pretore rimettente, ha sostenuto la fondatezza delle questioni sollevate.

La difesa dell'I.N.P.S., viceversa, a sostegno dell'infondatezza delle questioni, con riguardo alla censura dell'art. 19, osserva che la *ratio* della mancata perequazione delle pensioni nell'anno successivo a quello della loro decorrenza va individuata nel fatto che l'assicurazione comune e sue gestioni speciali sono improntate al principio della solidarietà e non a quello dell'autofinanziamento; sicché ne deriva la necessità di contemperare le esigenze delle categorie da proteggere con quelle dell'erario. In tale ottica, anche il collegamento delle pensioni al costo della vita va considerato come un obiettivo ottimale che va perseguito senza tuttavia dimenticare le esigenze della collettività. Pertanto si comprende, a giudizio della difesa dell'I.N.P.S., come il legislatore abbia favorito i titolari di pensioni con decorrenza più remota, falcidiate maggiormente dall'inflazione. Si comprende, inoltre, come, essendo mutato il punto di equilibrio fra le suddette contrapposte esigenze, siano state dettate successivamente disposizioni tendenti a perseguire in modo più incisivo il richiamato obiettivo ottimale.

Con riguardo, poi, alla questione subordinata la difesa dell'I.N.P.S. non adduce nuove argomentazioni rispetto a quelle relative ai giudizi di cui si è in precedenza riferito.

L'avvocatura dello Stato, con riguardo alla questione sollevata in via principale, rileva che la sua infondatezza si desume dalla considerazione che la *ratio* della norma censurata va individuata nel collegamento tra la pensione di nuova costituzione e l'ultima retribuzione utilizzata come base di calcolo per la sua liquidazione.

Con riferimento alla questione subordinata neanche l'avvocatura adduce nuove argomentazioni.

7. — Infine, il pretore di Genova, con ordinanza del 1° dicembre 1983, e di nuovo il pretore di Modena, con ordinanza del 26 marzo 1984, sollevano la questione di costituzionalità dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 160/1975, che detta, *in parte qua*, disposizione identica a quella contenuta nell'art. 19, primo comma, della legge n. 779/1981. La censura è posta, anche in questo caso, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con argomentazioni analoghe a quelle già descritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Le questioni di cui questo collegio è investito sono state sollevate dal tribunale di Lucca e dai pretori di Ferrara, Modena, Novara e Trento, nel corso di vari procedimenti, che vertono tutti sulla liquidazione di trattamenti pensionistici a carico dell'I.N.P.S. Forma oggetto di censura, per asserita violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, la disciplina dettata in talune disposizioni della legge 3 giugno 1975, n. 160 (« Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica sala-

riale »), ed in altra successiva normativa, com'è di seguito precisato. I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano questioni identiche o connesse. Essi sono quindi riuniti e definiti con unica decisione.

1.1. — Il pretore di Novara (r.o. n. 593/1978) denuncia l'art. 1, terzo comma, della citata legge numero 160/1975. Tale disposizione esclude le pensioni di importo inferiore al trattamento minimo dalla maggiorazione prevista nel secondo comma della stessa legge, ai sensi del quale l'importo mensile delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, comprese fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, è aumentato di L. 13.000. La norma censurata offenderebbe l'art. 3 della Costituzione per avere ingiustificatamente discriminato le pensioni di importo inferiore al trattamento minimo dalle altre, che vengono maggiorate. La circostanza che l'aumento anzidetto è stato in larga misura assorbito dalla maggiorazione del 13%, stabilita, in forza di successive previsioni legislative, per adeguare al costo della vita tutti indistintamente i trattamenti pensionistici, non incide, precisa il giudice *a quo*, sui termini della questione: la quale viene ugualmente a delinearsi, per la parte non assorbita da quest'altro aumento, che lascerebbe sussistere la lamentata discriminazione ai danni delle pensioni di importo inferiore al minimo.

1.2. — Altra questione è prospettata dal pretore di Modena (r.o. n. 881/1980), il quale censura, in relazione all'art. 3, primo comma, e all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, le seguenti disposizioni, contenute nell'art. 10 della stessa legge n. 160/1975: il primo comma, nella parte in cui manca di estendere l'aumento ivi previsto alle pensioni « che non siano superiori ai trattamenti minimi »; il terzo comma, in quanto rinvia, e statuisce in conformità, alle previsioni del primo comma; il quarto comma, perché esclude dal miglioramento dei trattamenti pensionistici, qual è contemplato nel medesimo articolo, le pensioni di importo inferiore al minimo e le assoggetta, invece, al regime dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (« Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale »). Le pensioni di cui si tratta nel giudizio di merito (pensioni di vecchiaia, erogate dall'I.N.P.S. e a carico del fondo per i lavoratori dipendenti) eccedevano in origine l'importo minimo, ma ne sono poi scese al di sotto, essendo, per via della loro decorrenza temporale, rimaste escluse dalla perequazione automatica, com'è congegnata dal citato art. 19, primo comma, della legge n. 153/1969. Quest'ultima legge regola l'adeguamento delle pensioni diversamente, secondo che il relativo ammontare sia da un canto superiore, dall'altro pari o inferiore al minimo. Riguardo alle pensioni superiori al minimo, è prevista, rispettivamente al primo e al terzo comma dell'art. 10, l'erogazione di un duplice aumento: uno in percentuale, pari « alla differenza fra la dinamica delle retribuzioni degli operai dell'industria e l'andamento del costo della vita », ed un altro in misura fissa, connesso con i punti di contingenza per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri, che corrono dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui opera la prevista maggiorazione. Ad avviso del giudice *a quo*, il regime testè descritto non trova applicazione nella causa di merito, perché concerne esclusivamente le pensioni, il cui importo risulta superiore al minimo del trattamento omogeneo (della stessa categoria e a carico del medesimo fondo), nel momento della liquidazione, e non, come accade nel caso sottoposto al suo esame, della decorrenza iniziale. Il caso di specie, si soggiunge, ricade invece nell'ambito dell'art. 19 della legge n. 153/1969, ovvero, in quanto si tratti di pensioni integrate al minimo, dell'art. 9 della legge n. 160/1975. Rispetto all'una e all'altra di tali disposizioni, il criterio dell'art. 10 consentirebbe, comunque, una più compiuta ed efficace difesa del potere di acquisto della pensione, grazie soprattutto all'aumento in cifra fissa, correlata ai punti di contingenza, che acquista maggior rilievo, in relazione ai bisogni primari dell'individuo e del suo nucleo familiare, proprio quando l'erogazione è di importo modesto. Il sistema di perequazione automatica, di cui si chiede l'estensione alla specie, costituirebbe anzi una disciplina ormai generalmente accolta nelle forme di previdenza per i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico, sia in quello privato. Il legislatore avrebbe allora discriminato i titolari di pensioni pari o inferiori al minimo, dettando esclusivamente nei loro confronti disposizioni diverse e meno favorevoli rispetto al regime comune, di cui fruiscono i titolari di pensioni di più elevato ammontare. Tale scelta, secondo il giudice rimettente, è irrazionale e non può, infatti, giustificarsi nemmeno in relazione all'entità dei contributi versati, dalla quale l'art. 10 prescinderebbe, sotto i profili dedotti nella censura. Così si prospetta la lesione non solo del principio costituzionale di eguaglianza, ma anche del precetto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in cui è consacrato il diritto del lavoratore, in vecchiaia, a mezzi adeguati per le insopprimibili necessità personali e familiari.

1.3. — Va aggiunto che, sostanzialmente negli stessi termini, la questione è sollevata anche dal tribunale di Lucca (r.o. n. 436/1983) — il quale indica come norma di raffronto solo l'art. 3 della Costituzione — e dal pretore di Trento (r.o. n. 827/1982). Il pretore di Ferrara denuncia, poi, (r.o. n. 84/1983) gli artt. 9 e 10 della legge n. 160/1975 assumendo che la lesione degli invocati parametri costituzionali discende dal combinato disposto delle anzidette due statuizioni. Per quanto concerne, in particolare, l'offesa dell'art. 3 della Costituzione, essa sussisterebbe anche sotto questo riflesso: la norma posta nella legge numero 160/1975 per escludere dalla perequazione automatica le pensioni decorrenti dall'anno anteriore all'aumento (art. 10, quinto comma, della legge n. 160/1975) è stata successivamente abrogata (art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843), per modo che, si assume, i relativi beneficiari sono andati soggetti ad ulteriore — ed irrazionale — disparità di trattamento, secondo che la pensione sia stata liquidata dopo l'entrata in vigore della legge del 1978, ovvero prima.

1.4. — Ancora il pretore di Modena censura, con l'altra ordinanza (r.o. n. 976/1983), sempre in riferimento all'art. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, insieme con le disposizioni della legge n. 160/1975, oggetto della questione richiamata *sub* 1.2., altre norme, rilevanti per la definizione del giudizio di merito: le quali ultime, intervenute più di recente per regolare l'adeguamento delle pensioni, avrebbero esse pure, nel rispettivo àmbito di vigenza temporale, configurato un'ingiustificata discriminazione a sfavore dei trattamenti inferiori al minimo.

Così formulata, la questione investe, precisamente, l'art. 18, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, perché « ha dichiarato applicabile per l'anno 1979 alle pensioni inferiori al trattamento minimo il solo aumento in percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 160/1975 e non anche l'aumento in misura fissa previsto dal terzo comma dello stesso art. 10, in luogo del diverso e meno favorevole criterio di perequazione previsto dall'art. 19 della legge n. 153/1969 »; nonché l'art. 14, quarto comma, del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che fa operare la contestata previsione dell'art. 18, primo comma, della legge n. 843/1978, dal 1° gennaio 1980.

La violazione degli invocati parametri è sostanzialmente argomentata in base alle considerazioni sopra viste. Si assume peraltro che le norme qui denunziate abbiano, per il fatto di non prevedere una perequazione ragguagliata al costo della vita, aggravato il già « deteriore trattamento » disposto dal legislatore del 1976 per i titolari delle pensioni inferiori al minimo.

1.5. — Con ordinanza del 25 settembre 1981 (r.o. n. 779/1981) il pretore di Modena ha sollevato, in via principale, la questione di costituzionalità dell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/1969, nella parte in cui vieta la perequazione automatica delle pensioni relativamente al primo anno successivo a quello di liquidazione.

Gli artt. 3 e 38 della Costituzione sarebbero lesi per avere il legislatore sancito nei confronti di alcuni pensionati la perdita di aumenti ad altri concessi, soltanto sulla base della diversa decorrenza dei rispettivi trattamenti, mentre per tutti ugualmente si verifica il pregiudizio della svalutazione monetaria; e perché la mancata difesa del potere d'acquisto delle pensioni, anche per un limitato lasso di tempo, può determinare, specie nel caso di trattamenti minimi o di poco superiori, l'inidoneità del relativo reddito a sopperire alle esigenze vitali del pensionato.

In via subordinata è, poi, sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 10 della legge n. 160/1975, nella parte in cui (primo, terzo e quinto comma) esclude dall'applicazione del nuovo meccanismo perequativo, con tale legge introdotto, le pensioni inferiori al minimo. Anche qui i parametri invocati sono gli artt. 3 e 38 della Costituzione, per la disparità di trattamento che la norma produrrebbe in danno di titolari di pensioni inferiori al minimo e per la conseguente insufficienza dei redditi dei medesimi.

1.6. — La questione di costituzionalità concernente il divieto della perequazione delle pensioni nel primo anno successivo a quello della loro decorrenza è stata sollevata, ancora dal pretore di Genova, con ordinanza del 1° dicembre 1983 (r.o. n. 213/1984), e dallo stesso pretore di Modena con ordinanza del 26 marzo 1984 (r.o. n. 886/1984), censurandosi, però, a tal fine l'art. 10, quinto comma, della legge n. 160/1975 che detta, *in parte qua*, disposizione identica a quella di cui all'art. 19, primo comma, della legge n. 779/1981.

Le norme invocate sono sempre gli artt. 3 e 38 della Costituzione, per le ragioni suddette.

2. — La questione sollevata dal pretore di Novara (v. sopra n. 1.1.) non è fondata. Il censurato art. 1 della legge n. 160/1975 prevede, al secondo comma, una maggiorazione nella misura di L. 13.000 delle pensioni gravanti sui fondi indicati nel primo comma. Questa disposizione non è diretta a discriminare fra i trattamenti pensionistici inferiori al minimo e tutti quelli di importo superiore. Il suddetto aumento è limitato a quella sola fascia di pensioni, il cui ammontare, al netto degli assegni familiari, risulta compreso fra le L. 42.950 e le L. 100.000. E' vero che dalla maggiorazione in parola sono escluse, in forza dell'espressa previsione del terzo comma, le pensioni inferiori al minimo. Ma la limitazione introdotta per questa via nell'àmbito di applicazione della norma denunziata non è irrazionale, né lede altrimenti l'art. 3 della Costituzione. Scopo della disciplina in esame è quello di salvaguardare, di fronte al crescente costo della vita, la capacità di acquisto dell'erogazione previdenziale. L'organo legislativo lo ha perseguito secondo criteri di gradualità e compatibilità con le risorse disponibili, senza per questo offendere la norma di raffronto. L'importo dei trattamenti inferiori al minimo — va, infatti, subito precisato — è, anch'esso, sotto vario riguardo preso in considerazione da apposite norme, che di esso dispongono l'adeguamento, in modo da tutelarne, tendenzialmente, il valore reale. Nel contesto della legislazione in cui si colloca la disposizione oggetto del presente giudizio figura, per vero, il meccanismo di perequazione automatica istituito con l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si applica alle pensioni inferiori al minimo (cfr. il primo e il penultimo comma di detto articolo): il cui ammontare è pertanto aumentato, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura percentuale pari all'aumento percentuale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria. Insieme al progressivo e costante aumento derivante dalla previsione testè richiamata, occorre, inoltre, ricordare l'altro congegno perequativo, che consiste nell'integrare al minimo le pensioni di importo inferiore. L'integrazione al minimo viene ora ad operare, in forza delle pronunzie rese da questo collegio (sentenze nn. 230/1974, 236/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985) per ogni caso in cui essa era stata in origine preclusa dal divieto posto in via

generale nell'art. 2, secondo comma, lett. *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338; divieto successivamente derogato, in relazione a singole ipotesi di trattamento pensionistico, da previsioni, di cui la Corte ha via via esteso l'àmbito, in conformità del principio costituzionale di eguaglianza. Una volta integrata al minimo, la pensione è a sua volta rivalutata, nello stesso sistema della legge n. 160/1975, mediante il collegamento del relativo importo con le retribuzioni degli operai dell'industria, qual è congegnato nell'art. 9. Del resto, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 160/1975, l'ammontare mensile della pensione minima, che prima era di L. 42.950, è elevata a L. 55.950: il che significa che esso viene accresciuto nella stessa misura, (oltre che con pari decorrenza temporale), delle pensioni ammesse in virtù del secondo comma a fruire della maggiorazione di L. 13.000. Nessuna consistenza ha, quindi, la censura avanzata nella specie riguardo al terzo comma dell'art. 1. La esclusione dei trattamenti inferiori al minimo dall'aumento in tale articolo contemplato non è certo priva di giustificazione.

3. — Analogo ordine di rilievi depone per l'infondatezza delle questioni che riguardano la mancata estensione, alle pensioni pari od inferiori al minimo, del sistema di perequazione previsto nell'art. 10 della legge n. 160/1975 per le pensioni di più elevato ammontare. Le censure in esame concordano nell'imputare la lesione degli invocati precetti costituzionali soprattutto al disposto del terzo comma dell'art. 10, in cui risiederebbe il nucleo essenziale della perequazione, per via dell'aumento fisso in ragione dei punti di contingenza, che si assume indebitamente negato ai titolari delle pensioni dedotte in controversia nelle cause di merito.

Ora, la Corte ha ultimamente avvertito (cfr. sent. n. 349/1985), proprio in ordine ai trattamenti pensionistici qui considerati, come il principio di eguaglianza presupponga che le situazioni messe a confronto siano identiche o almeno omogenee. Nel caso in esame, però, sussiste un'intrinseca eterogeneità, così sotto il profilo sociale come sotto quello strettamente economico, delle due categorie di soggetti, costituite dai titolari, da un lato delle pensioni pari (o inferiori) al minimo, dall'altro delle pensioni di maggior importo: ciò con il necessario risultato che un'autonoma ed apposita disciplina di perequazione per ciascuna delle due categorie non può considerarsi irrazionale. La pronunzia testè ricordata consente, allora, di affermare che il legislatore non era costituzionalmente vincolato ad adottare il sistema dell'art. 10 indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo. Nelle ordinanze di rinvio vien dedotto che il criterio adottato in tale articolo, e in particolare l'erogazione della quota aggiuntiva prevista nel terzo comma, avrebbe assicurato maggiori vantaggi ai percettori di pensioni, che fruiscono, invece, dei congegni di rivalutazione stabiliti, secondo i casi, nell'art. 9 della legge n. 160/1975 o nell'art. 19 della legge n. 153/1969.

Ammesso pure che quest'assunto sia corretto, quel che rileva, ai fini del presente giudizio, è che il criterio discretivo accolto dal legislatore per perequare i trattamenti pensionistici di diverso ammontare non dà luogo ad irragionevoli od arbitrarie disparità di regime. La finalità ispiratrice di tutta la normativa in discorso — quella, come si diceva, di salvaguardare il valore delle erogazioni previdenziali — non è contraddetta, ma coerentemente attuata, dalla disciplina che regge il caso di specie. La quota fissata in rapporto ai punti di contingenza è corrisposta in aggiunta all'aumento percentuale, riferito alle variazioni del salario reale a norma del primo comma dell'art. 10, per ragioni che, ad avviso della Corte, non vanno censurate. Così statuendo il legislatore ha, infatti, inteso di contenere la lievitazione dei trattamenti superiori al minimo, che sarebbe conseguita alla scelta di un criterio perequativo imperniato esclusivamente su di un aumento proporzionale all'importo della pensione. D'altra parte, il criterio di perequazione mista, come esso qui si configura, serve, nel suo complesso, se non a prevenire, almeno a correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti pensionistici: e per questo verso la disposizione denunciata risponde all'esigenza, fuor di dubbio lecita e razionale, che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in costanza del rapporto di lavoro di impiego. Non vi è, quindi, alcun profilo, sotto il quale la disciplina in esame integra i prospettati estremi di incostituzionalità.

4. — Le considerazioni sopra svolte valgono altresì ad escludere la fondatezza delle questioni che investono l'art. 18, primo comma, della legge n. 843/1978 nonché l'art. 14 del d.-l. n. 633/1979 (v. sopra n. 1.4.) sull'assunto, anche qui, che l'una e l'altra norma abbiano — ciascuna nella propria cerchia di efficacia temporale — indebitamente discriminato fra le pensioni di importo superiore al minimo e quelle di ammontare inferiore, prevedendo per le seconde il solo aumento percentuale disposto nel primo comma dell'art. 10 e lasciando invece fermo, con riguardo alle prime, il criterio composito di perequazione, quale risulta dal primo e dal terzo comma dello stesso art. 10.

5. — Giustificate, del pari, diversamente da come si assume nelle ordinanze del pretore di Modena (v. sopra n. 1.5. e 6.) e di Genova (v. sopra n. 1.6.), devono ritenersi le disposizioni del primo comma dell'art. 19 della legge n. 153/1969, e quelle analoghe del quinto comma dell'art. 10 della legge n. 160/1975, le quali stabiliscono, come sopra si è detto, il termine iniziale di efficacia del regime di perequazione, disciplinato in altri commi dei suddetti due articoli. La definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina in esame non sconfina dal ragionevole uso della discrezionalità legislativa: nemmeno sotto il riflesso — è appena il caso di aggiungere, dopo le osservazioni già esposte — che i trattamenti pensionistici esclusi dall'anzidetta disciplina restano dal canto loro assoggettati ad altro sistema perequativo. Risultano

così destituite di fondamento entrambe le questioni poste l'una in via principale, l'altra in suordine, dal pretore di Modena, con il provvedimento di rimessione iscritto nel reg. ord. con il n. 779/1981 (v. sopra n. 1.5.).

6. — Esclusa la violazione del principio di eguaglianza, la Corte ritiene di dover pervenire ad identico risultato anche per quanto riguarda l'altra norma invocata in giudizio, che è l'art. 38 del testo fondamentale (v. sopra n. 1. e nn. 1.2., 3., 4., 5. e 6.). Il censurato regime è stato posto nell'esercizio di scelta discrezionali che tale ultima statuizione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, demanda all'organo legislativo, chiamato ad adempiere i precetti costituzionali in tema di previdenza.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, *terzo comma, della legge* 3 *giugno* 1975, *n.* 160, *sollevata, in riferimento all'art.* 3 *della Costituzione, dal pretore di Novara* (*r.o. n.* 593/1978);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, *primo, terzo e quinto comma, della legge* 3 *giugno* 1975, *n.* 160, *sollevate, in riferimento all'art.* 3 *della Costituzione, dal tribunale di Lucca* (*r.o. n.* 436/1983), *e agli artt.* 3 *e* 38 *della Costituzione, dai pretori di Modena* (*r.o. n.* 881/1980 *e n.* 976/1983) *e di Trento* (*r.o. n.* 827/1982);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, *quinto comma, della legge* 3 *giugno* 1975, *n.* 160, *come sollevata, in riferimento agli artt.* 3 *e* 38 *della Costituzione, dai pretori di Modena* (*r.o. n.* 779/1981) *e di Genova* (*r.o. nn.* 213 *e* 886 *del* 1984);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 *e* 10 *della legge* 3 *giugno* 1975, *n.* 160, *come sollevata, in riferimento agli artt.* 3 *e* 38 *della Costituzione, dal pretore di Ferrara* (*r.o. numero* 84/1983);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, *primo comma, della legge* 21 *dicembre* 1978, *n.* 843, *e* 14, *quarto comma, del d.-l.* 30 *dicembre* 1979, *n.* 633, *convertito con modificazioni nella legge* 29 *febbraio* 1980, *n.* 33, *sollevata, in riferimento agli artt.* 3 *e* 38 *della Costituzione, dal pretore di Modena* (*r.o. n.* 976/1983);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, *primo comma, della legge* 30 *aprile* 1969, *n.* 153, *sollevata, in riferimento agli artt.* 3 *e* 38 *della Costituzione, dal pretore di Modena* (*r.o. n.* 779/1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0110

Sentenza 22 *gennaio* 1986, *n.* 14

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo 1983 dal pretore di Lucca, il 23 novembre 1983 dal pretore di Piacenza, l'11 gennaio 1984 dal pretore di Modena, il 18 gennaio 1984 dal pretore di Piacenza, il 16 ottobre 1984 dal pretore di Lucca, il 19 novembre 1984 dal pretore di Pignataro Maggiore, il 7 novembre 1984 dal pretore di Piacenza (due ordinanze), il 28 luglio 1984, il 16 ottobre 1984 e il 30 ottobre 1984 dal pretore di Lucca, iscritte rispettivamente al n. 613 del registro ordinanze 1983, ai nn. 62, 255, 306, 1275, 1384 dal registro ordinanze 1984, e ai nn. 31, 32, 40, 41, 42 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18, 162, 231, 245 dell'anno 1984 e nn. 74-*bis*, 113-*bis*, 137-*bis*, 125-*bis* dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Nofori Roberto;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il giudice relatore Giovanni Conso;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con cinque ordinanze pronunciate il 30 marzo 1983 (r.o. n. 613/1983), il 28 luglio 1984 (registro ordinanze n. 40/1985), il 16 ottobre 1984 (due: r.o. n. 1275/1984 e n. 41/1985) e il 30 ottobre 1984 (r.o. numero 42/1985) nel corso di altrettanti procedimenti di opposizione ad ordinanze prefettizie, il pretore di Lucca ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il fatto di prevedere, in conseguenza della violazione dell'art. 58, ottavo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, l'obbligatorietà della confisca anche nel caso che il veicolo possieda i requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione.

Sarebbe vulnerato il principio di eguaglianza perché, a differenza di quanto avviene nella fattispecie in esame, « nel caso di violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è possibile evitare la confisca ove venga pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi ».

La diversità di trattamento sarebbe del tutto ingiustificata ove il veicolo abbia i requisiti per il rilascio della carta di circolazione, dato che la fattispecie prevista dall'art. 58, ottavo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è ritenuta meno grave rispetto a quella prevista dall'art. 32, primo comma, della legge n. 990/1969: per la prima è comminata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni (art. 38, quarto comma, della legge n. 689/1981); per la seconda, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni (art. 38, sesto comma, della legge n. 689/1981).

Rilevato che la confisca, « dal momento che il valore commerciale degli autoveicoli è oggi davvero ragguardevole, in termini di svariati milioni, si appalesa come una sanzione particolarmente gravosa », il giudice *a quo* aggiunge, in punto di rilevanza, che, nei giudizi in corso, gli opponenti avevano conseguito o si trovavano in condizione di conseguire, dopo la contestazione delle infrazioni, il rilascio della carta di circolazione.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 18 gennaio 1984, n. 74-*bis* del 27 marzo 1985 e n. 125-*bis* del 25 maggio 1985.

Nel giudizio susseguente all'ordinanza pronunciata il 30 marzo 1983 si è costituito l'opponente Roberto Nofori, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Vichi, chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

2. — Censure analoghe sono state dedotte dal pretore di Piacenza con quattro ordinanze pronunciate il 23 novembre 1983 (r.o. n. 62/1984), il 18 gennaio 1984 (r.o. n. 306/1984) e il 7 novembre 1984 (due: r.o. n. 31/1985 e n. 32/1985), denunciando, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, « nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria anche dei veicoli in possesso di tutti i requisiti al fine di ottenere la carta di circolazione ».

Le ordinanze muovono dal presupposto che « la sanzione accessoria della confisca è conseguenza ineluttabile dell'accertamento della contravvenzione all'art. 58, ottavo comma, del c.d.s. e che detta contravvenzione, a sua volta, si integra per il semplice fatto del mancato rilascio della carta di circolazione », a nulla rilevando « che per la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 58, ottavo comma, del c.d.s., sia stata effettuata oblazione e manchi pertanto l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento ».

Ciò posto, le ordinanze di rimessione ravvisano nella obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, una irragionevole identità di trattamento tra « il caso di chi circola con un veicolo che non ha i requisiti tecnici e costruttivi necessari perché l'ispettorato della motorizzazione civile rilasci la carta di circolazione e provveda alla immatricolazione » e « il caso di chi circola con un veicolo avente tutti i requisiti tecnici e costruttivi necessari per la immatricolazione e tuttavia non ancora munito di carta di circolazione (per negligenza del proprietario, ma anche e soprattutto per le notorie difficoltà che la p.a. incontra a rilasciare entro termini di tempo ragionevoli il documento di circolazione) »: fra l'altro, solo nel secondo caso l'interessato è titolare di « un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio della carta di circolazione ».

La norma impugnata viene ritenuta irrazionale anche sotto il profilo dello scopo perseguito dal legislatore: « appare logico un provvedimento ablatorio nel caso di veicoli che, per intrinseche deficienze strutturali, non possono essere immatricolati, in quanto con ciò si soddisfa la duplice esigenza di sanzionare adeguatamente la condotta di chi pone in circolazione veicoli non rispondenti ad un minimo di sicurezza e di eliminare la possibilità di reiterazione della violazione della disposizione in esame; appare illogico, incongruo e non ragionevole disporre la medesima grave sanzione nei confronti di chi è incorso sì nella violazione dell'art. 58, ottavo comma, del c.d.s. ma ha utilizzato un veicolo di per sé idoneo alla circolazione ».

La questione sarebbe rilevante nei giudizi *a quibus* o perché non è stata contestazione circa l'insussistenza dei requisiti per la immatricolazione, comunque suscettibili di consulenza tecnica, ovvero perché il veicolo confiscato aveva tutti i requisiti richiesti per l'immatricolazione, in effetti conseguita dopo la contestazione della infrazione.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* **n. 162** del 13 giugno 1984, n. 245 del 5 settembre 1984, **e n.** 137-*bis* del 12 giugno 1985.

Nei giudizi non vi è stato né intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, né costituzione della parte privata.

3. — Il pretore di Modena — sostanzialmente facendo leva sulle stesse premesse addotte dal pretore di Piacenza — con ordinanza dell'11 gennaio 1984 (r.o. n. 255/1984) ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, « nella parte in cui si applica anche ai veicoli che presentano tutti i requisiti per essere immatricolati e siano comunque identificabili ».

Rileva il giudice *a quo* che l'art. 58, ottavo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, « sebbene strutturato in modo rigorosamente formale... intende garantire che siano posti in circolazione veicoli idonei ed identificabili »: la concessione della carta di circolazione, subordinata ad un controllo tecnico sulle caratteristiche del veicolo, comporta l'attribuzione al veicolo di un numero di targa e contiene la descrizione particolareggiata del veicolo con i dati caratteristici e con i numeri di telaio.

Questa essendo la finalità della carta di circolazione, la previsione della necessità della confisca per l'ipotesi del veicolo che circoli in mancanza di tale documento può giustificarsi — data l'eccezionale gravità della sanzione accessoria — « solo nel caso in cui siano lesi gli interessi sostanziali che la legge intende tutelare ».

Se, invece, il veicolo sia « identificabile, seppure attraverso il numero di telaio, e tecnicamente idoneo alla circolazione per averne i requisiti oggettivi, ma ancora privo di carta di circolazione », con l'art. 21, terzo comma, della legge n. 689/1981 si finisce per « sanzionare in modo palesemente sproporzionato una mera violazione formale del dettato dell'art. 58, ottavo comma, proprio laddove risultano invece di fatto rispettati gli interessi sostanziali che con tale norma si intendono garantire »: oltre tutto, il rilascio della carta di circolazione, una volta sussistenti i requisiti tecnici per ottenerla, è atto non discrezionale ma dovuto, subordinato — com'è — ad un accertamento meramente obiettivo.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe ulteriormente vulnerato perché la norma censurata « comporta lo stesso trattamento sanzionatorio anche nel caso in cui il veicolo posto in circolazione non possegga invece i requisiti tecnici e di sicurezza necessari, cioè anche quando si ha una lesione sostanziale (e non meramente formale) dell'art. 58, ottavo comma,... Infatti in tali casi non potrebbe mai essere concessa la carta di circolazione ».

In punto di rilevanza deduce il giudice *a quo* che il veicolo confiscato, già dotato di dichiarazione di conformità al tipo omologato, aveva subìto alcune modificazioni e che, proprio durante le prove per il nuovo collaudo, era stata contestata la violazione dell'art. 58, ottavo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale; dopo la contestazione, l'automezzo era stato regolarmente immatricolato e fornito di targa nonché di foglio di via provvisorio ».

L'ordinanza, attualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 agosto 1984.

Anche in questo giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri né costituzione della parte privata.

4. — Infine, il pretore di Pignataro Maggiore, con ordinanza del 19 novembre 1984 (r.o. n. 1384/1984), anch'essa pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione avverso il provvedimento prefettizio di confisca di un veicolo (cui aveva, peraltro, fatto séguito il pagamento in misura ridotta dell'infrazione amministrativa), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, « sotto il profilo della ingiusta parificazione quanto alla sanzione (confisca), di ipotesi del tutto diverse, anche per gravità, tra loro », questione di legittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: « il provvedimento ablativo della proprietà colpisce allo stesso modo colui che abbia illegittimamente messo in circolazione un veicolo non omologato né immatricolabile perché privo dei requisiti richiesti, e chi, invece, abbia commesso il fatto impiegando un veicolo "di serie" per il quale v'è diritto soggettivo alla relativa carta di circolazione ». Né, conclude il pretore, « tale contrasto appare meno evidente sotto il profilo della ragionevolezza, non riuscendosi a rinvenire plausibili ragioni che giustifichino la censurata uniformità di trattamento ».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113-*bis* del 15 maggio 1985.

Nemmeno in questo giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri né si è costituita la parte privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Le undici ordinanze riassunte in narrativa sottopongono alla Corte questioni di legittimità costituzionale strettamente connesse: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Comune oggetto di censura è l'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Più esattamente, come i giudici *a quibus* puntualizzano nella motivazione e talvolta pure nel dispositivo, il controllo di costituzionalità involge il comma suindicato nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria anche per i veicoli in possesso dei requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione. Tale comma esige, infatti, che sia « sempre disposta la confisca del veicolo » quando « è accertata la violazione dell'ottavo comma » (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro capoverso da parte della legge 10 febbraio 1982, n. 38) « dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (c.d. codice stradale): violazione consistente nel « circolare con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione » ed ora soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni, in forza dell'art. 38, quarto comma, della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. — Il fatto che la confisca venga a risultare inevitabile qualunque sia la ragione del mancato rilascio della carta di circolazione — e, perciò, anche nei casi in cui quest'ultima possa essere rilasciata successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, nono comma, del codice stradale — induce tutti i giudici *a quibus* a valutare negativamente la norma in esame nei suoi rapporti con l'art. 3 della Costituzione, peraltro prospettandoli in modo non univoco.

Le cinque ordinanze emanate dal pretore di Lucca (r.o. n. 613/1983, n. 1275/1984, nn. 40, 41 e 42 del 1985) ritengono violato il principio di eguaglianza, in quanto per esse non sarebbe giustificata la diversità di trattamento ricavabile dal raffronto del comma in questione con il primo comma dello stesso art. 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689: « quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 » (circolazione di veicolo non coperto dall'assicurazione obbligatoria), l'articolo 21, benché si tratti di violazione passibile di una sanzione amministrativa principale più grave (pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni), consente di evitare la confisca « se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione ... viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi ».

Le ordinanze che residuano (r.o. nn. 62, 255, 306, 1384 del 1984, nn. 31 e 32 del 1985) ritengono violato il principio di eguaglianza e, al tempo stesso, il principio di ragionevolezza, in quanto per esse non sarebbe né giusta né ragionevole la parità di trattamento che il comma denunciato viene ad instaurare, sotto il profilo della confisca, fra ipotesi « del tutto diverse, anche per gravità », quali quelle che riguardano, rispettivamente, veicoli non suscettibili di regolarizzazione e veicoli in possesso dei requisiti necessari per ottenere la carta di circolazione: nel primo caso il provvedimento ablatorio appare logico e giustificato, nel secondo illogico e palesemente sproporzionato.

4. — La diversità dell'approccio all'art. 3 della Costituzione si riflette sul tipo di pronuncia di illegittimità rispettivamente avuto di mira dai due gruppi di ordinanze, pur tutte concordi nel richiedere una declaratoria che sottragga al presente regime di inevitabile confisca i veicoli idonei ad ottenere il rilascio della carta di circolazione. Così, mentre le ordinanze del pretore di Lucca tendono esplicitamente ad una estensione del meccanismo previsto dal primo comma dell'art. 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tanto che nel dispositivo la questione di legittimità del terzo comma viene sollevata « in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso art. 21 della legge n. 689 del 1981 », chiaramente addotto come *tertium comparationis*, le ordinanze restanti, non indicando alcun'altra norma, sembrano perseguire l'esclusione stessa della confisca, con conseguente dissequestro del veicolo sequestrato all'atto dell'accertamento della violazione contemplata dall'art. 58, nono comma, del codice stradale, tutte le volte in cui il veicolo, dopo che tale violazione sia stata accertata, venga riconosciuto idoneo ad ottenere la carta di circolazione non tempestivamente conseguita.

5. — Le questioni sono inammissibili.

Ed invero, sia per l'uno sia per l'altro gruppo di ordinanze, la soluzione perseguita si presenta profilata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore. In altre parole, né in un caso né nell'altro, esistono gli estremi perché, nell'eventualità di un accoglimento, trovi posto una soluzione automatica o comunque necessitata.

6. — Per quanto riguarda, in particolare, il rinvio al paradigma rappresentato dal primo comma dell'art. 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ogni possibilità di un suo automatico adattamento all'ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo appare preclusa dal rilievo che « il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione » per addivenire al pagamento, oltreché della sanzione pecuniaria applicata, del premio di assicurazione la cui accertata omissione ha dato luogo alla violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può certo valere *talis et qualis* per il rilascio della carta di circolazione la cui accertata mancanza ha dato luogo alla violazione dell'art. 58, nono comma, del codice stradale. E ciò non solo perché l'ordinanza-ingiunzione neppure viene emessa nel caso di intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ma anche e soprattutto perché il pagamento del premio di assicurazione

resta in tutto e per tutto rimesso alla libera iniziativa dell'interessato, mentre il rilascio della carta di circolazione non può fare a meno del culminante intervento di un ufficio pubblico quale l'Ispettorato della motorizzazione.

7. — Per quanto riguarda la richiesta di una declaratoria di illegittimità in grado di limitare la confisca voluta dall'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai soli veicoli privi dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari per il rilascio della carta di circolazione, insuperabili ostacoli al suo esame nel merito vengono frapposti dall'impossibilità di rendere conferente ai fini della confisca la circostanza dell'idoneità o no del veicolo al conseguimento di tale carta senza una radicale trasformazione della disciplina legislativa.

Infatti, all'attuale normativa, imperniata sull'inevitabilità della confisca una volta accertata la violazione dell'art. 58, nono comma del codice stradale, bisognerebbe sostituire una normativa preordinata a verificare anche l'idoneità del veicolo al rilascio della carta di circolazione. Ma una disciplina del genere si presta, sia per quanto riguarda l'iniziativa della verifica e la competenza a disporla sia per quanto riguarda i tempi e le modalità della sua esecuzione, a scelte non necessariamente univoche né comunque prive di margini di discrezionalità: ciò anche per l'esigenza di tener conto della varietà dei casi concreti, quale emerge dalle stesse ordinanze di rimessione. Del resto, a conferma della pluralità delle soluzioni ipotizzabili, in alcune di tali ordinanze non mancano accenni, impliciti, a possibili interventi discrezionali della pubblica amministrazione, in contrapposto all'attuale diniego di « ogni discrezionalità nell'applicazione della confisca » (r.o. n. 255/1984), o, espliciti, ad un eventuale « accertamento mediante consulenza tecnica » dei requisiti richiesti per l'immatricolazione del veicolo (r.o. nn. 62, 306 del 1984, n. 31/1985). Si imporrebbero, cioè, scelte di pertinenza del solo legislatore.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, *terzo comma, della legge* 24 *novembre* 1981, *n.* 689, *in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata in riferimento all'art.* 3 *della Costituzione, dal pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe* (*r.o. n.* 613/1983, *n.* 1275/1984, *nn.* 40, 41 *e* 42 *del* 1985);

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, *terzo comma, della legge* 24 *novembre* 1981, *n.* 689, *sollevate, in riferimento all'art.* 3 *della Costituzione, dai pretori di Piacenza, Modena e Pignataro Maggiore con le ordinanze indicate in epigrafe* (*r.o. nn.* 62, 255, 306, 1384 *del* 1984, *nn.* 31 *e* 32 *del* 1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO.

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0111

Sentenza 22 *gennaio* 1986, *n.* 16

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, promossi con due ordinanze emesse il 6 luglio e il 16 ottobre 1978 dalla commissione tributaria di primo grado di Como sui ricorsi proposti da Giambrone Paolo e Manifattura Cameroni Paolo ed altro, iscritte ai nn. 608 e 639 del registro ordinanze 78 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 45 e 58 dell'anno 1979;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il giudice relatore Gallo;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza 6 luglio 1978, la commissione tributaria di primo grado di Como sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui non dispone che, sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio imposte dirette al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi, siano indicati anche natura e numero degli allegati; ovvero nella parte in cui esclude che possano essere dedotte prove in contrasto con le risultanze degli atti d'ufficio: e ciò in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

La questione trovava la sua origine nell'opposizione proposta da tale Salvatore Giambrone al provvedimento con cui l'ufficio predetto gli aveva inflitto una pena pecuniaria di lire centomila per avere omesso di allegare alla dichiarazione le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974, a norma dell'art. 7 del citato d.P.R. Il ricorrente affermava invece di avere effettivamente allegato le dette attestazioni alla dichiarazione dei redditi, anche se la ricevuta non ne portava menzione perché l'impiegato aveva rifiutato l'annotazione.

All'udienza del 7 giugno 1978 il rappresentante dell'Ufficio aveva confermato che effettivamente l'impiegato addetto alla ricezione delle dichiarazioni non suole elencare nella ricevuta gli allegati perché all'apertura del plico procede successivamente il funzionario responsabile. Secondo l'ordinanza il ricorrente, però, non poteva addurre alcuna prova in contrasto con le risultanze degli atti d'ufficio, a causa del disposto del primo comma dell'articolo impugnato. Conseguentemente, una siffatta normativa era da ritenersi incompatibile con il diritto costituzionale di difesa sancito nell'art. 24 della Costituzione perché impedisce al contribuente di dimostrare in alcun modo l'adempimento dell'onere di legge, costringendolo a subire gli effetti sanzionatori conseguenti alla rejezione del ricorso.

Analoga incompatibilità, sempre riguardo allo stesso parametro costituzionale, veniva denunziata dallo stesso giudice tributario, con successiva ordinanza 16 ottobre 1978, nei confronti degli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Secondo l'ordinanza, nulla disponendo le dette norme circa il rilascio di ricevuta della dichiarazione annuale dell'I.V.A. e dei documenti ad essa allegati, veniva a determinarsi situazione anche più grave della precedente, in quanto il contribuente, privo persino di una qualunque ricevuta, non avrebbe potuto offrire alcuna diversa prova dell'adempimento per il divieto di cui al quinto comma, dell'art. 35 del d.P.R. numero 636/1972, che non consente né prova testimoniale né giuramento decisorio.

Nella specie, l'ufficio Iva aveva irrogato pena pecuniaria a tale Paolo Cameroni, contestandogli di avere omesso di allegare alla denunzia l'elenco dei clienti. Ma il contribuente si era opposto asserendo di avere allegato l'elenco.

In ambo i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto per ambo le questioni dichiarazione d'infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le questioni sollevate dalle due ordinanze, pur presentando qualche particolare profilo, sono identiche nella sostanza e si riferiscono allo stesso parametro costituzionale: possono, quindi, essere decise con unica pronunzia.

Per quanto riguarda la questione proposta dalla prima ordinanza, non sembra che il disposto denunziato comporti le conseguenze d'illegittimità prospettate dal giudice tributario. Se — come risulta dall'ordinanza — l'ufficio non rilascia ricevuta degli allegati e, d'altra parte, la legge non la prescrive, così come si arguisce dal fatto che consente la spedizione del plico anche a mezzo posta, sembra evidente che la preclusione, di cui all'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 12 denunziato, non possa che riferirsi esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione — come correttamente sostiene l'avvocatura — ma non dunque a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti.

Ne consegue che, se l'ufficio contesti l'omessa allegazione e il contribuente protesti invece di avere allegati i documenti, questi è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta, che, — come s'è detto — non riguarda gli allegati.

E poiché nella specie, il contribuente ha prodotto copia delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974, vedrà il giudice di merito se, essendovi di esse traccia nella dichiarazione presentata, la prova logica sostenga o meno l'assunto dell'opponente. Il quale, peraltro, nel tempo dell'ordinanza (1978), ben avrebbe potuto anche avvalersi dei mezzi di prova, che all'epoca la giurisprudenza riteneva ammissibili, essendo stato il divieto di alcune prove introdotto soltanto con la sostituzione dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, avvenuta ad opera dell'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

Comunque la si riguardi, la sollevata questione non è fondata.

Né migliore giudizio può incontrare l'altra questione, non essendo esatto che, — come invece vorrebbe la seconda ordinanza — gli impugnati articoli del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono il rilascio di alcuna ricevuta al contribuente che presenta la dichiarazione annuale dell'Iva.

Al contrario, come ben osserva l'avvocatura, l'art. 28, primo comma, fa espresso riferimento al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze: e il modello approvato con d.m. 8 gennaio 1974 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1974, n. 16) porta inserito sul frontespizio un talloncino staccabile che reca la seguente dicitura: « Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 197... e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato ».

Una ricevuta, perciò, viene rilasciata, ed anzi, nell'ultimo foglio del modello sono riportate delle « avvertenze », che riproducono sostanzialmente le disposizioni dettate, per la dichiarazione dei redditi, dal già citato art. 12 del d.P.R. n. 600/1973.

Si ripropone, pertanto, la medesima situazione esaminata a proposito della precedente ordinanza, per la quale valgono le stesse considerazioni ed identiche questioni d'infondatezza.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 *del d.P.R.* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *nonché degli artt.* 27, 28 *e* 29 *del d.P.R.* 26 *ottobre* 1972, *n.* 633, *sollevate dalla commissione tributaria di primo grado di Como rispettivamente con ord.* 6 *luglio* 1978 (*n.* 608/1978) *e* 16 *ottobre* 1978 (*n.* 639/1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0112

Sentenza 22 *gennaio* 1986, *n.* 18

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1° ottobre 1977 dal pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra la S.p.a. Fina italiana e Bonanno Giuseppe e tra la S.p.a. Fina italiana e Li Muli Vittorio, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 74 e 81 dell'anno 1978;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Fina italiana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Napoleone Bartuli per la S.p.a. Fina italiana e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO IN FATTO

1.1. — Con ricorso depositato il 27 settembre 1977, la Fina italiana S.p.a., premesso che il dott. Bonanno Giuseppe, dipendente presso la filiale di Bari con mansioni di addetto commerciale, aveva totalizzato, nel corrente anno 1977, centotrentacinque giorni di assenze di malattia, in atto perdurante, giustificate da certificazione medica e confermate dai controlli fatti eseguire dall'I.N.A.M. ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che essa Fina italiana S.p.a. intendeva contestare le risultanze della certificazione medica allegata dal Bonanno e dei referti delle visite di controllo I.N.A.M., e che, pertanto, intendeva « agire in giudizio per la tutela del proprio diritto a contestare e a risultare risultanze sanitarie — che tanta incidenza hanno nell'organizzazione di un'azienda — formatesi senza garanzia di certezza e, quindi, a difendersi dalla ineluttabilità di tali risultanze », aveva chiesto al pretore di Bari disporsi accertamento tecnico preventivo al fine di verificare, prima del giudizio di merito:

a) lo stato di malattia del Bonanno;

b) se tale stato di malattia impedisse al soggetto ogni prestazione lavorativa;

c) se lo stato d'infermità e il suo perdurare fossero derivati da incuria o negligenza del soggetto.

Con ordinanza depositata il 1° ottobre 1977 (comunicata il 21 e notificata il 27 dello stesso mese; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 15 marzo 1978 e iscritta al n. 7 r.o. 1978), l'adìto pretore, rilevato che l'art. 696, primo comma, del c.p.c. non consente il richiesto accertamento tecnico preventivo concernente le condizioni fisiche del resistente, sollevò d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale della menzionata disposizione del rito civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione perché l'urgenza di far verificare lo stato o la condizione di una persona viene posta in una condizione deteriore rispetto a chi ha urgenza di far verificare lo stato o la condizione di cose o di luoghi, e in riferimento all'art. 24 della Costituzione perché ne riuscirebbe vulnerata la possibilità per la parte di acquisire agli atti prove in una fase precedente al giudizio di merito; in punto a rilevanza della proposta questione l'adìto giudice la ritenne sussistere perché la ricorrente società intendeva conseguire e conservare la prova di fatti idonei a legittimare eventuali provvedimenti ritenuti conseguenti alla prospettata inesattezza degli accertamenti sanitari.

1.2. — Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avvocati Napoleone Bartùli e Lorenzo Ferrigni non solo argomentando e concludendo nell'interesse della Fina italiana S.p.a. per la fondatezza della proposta questione, ma anche prospettando la incostituzionalità dell'art. 5, secondo comma, dello statuto dei lavoratori — pur dichiarata manifestamente insussistente dal giudice *a quo* — sul riflesso che sarebbe pregiudicato il diritto di difesa per non essere previsto il contraddittorio delle parti.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuta, con atto depositato il 4 aprile 1978, l'Avvocatura generale dello Stato contestando la rilevanza della questione e argomentando e concludendo per la infondatezza della proposta questione.

2.1. — Con ordinanza emessa il 1° ottobre 1977 (comunicata il 21 ottobre e notificata il 30 novembre successivi; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta al n. 8 r.o. 1978) nel procedimento *ex* 696 del c.p.c. intentato dalla Fina italiana S.p.a. contro il dipendente Li Muli Vittorio, la cui posizione sostanziale e procedurale non era diversa da quella del Bonanno, il pretore di Bari ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del c.p.c. nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose, esclude l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona.

2.2. — Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avvocati Napoleone Bartùli e Lorenzo Ferrigni, argomentando e concludendo nell'interesse della Fina italiana S.p.a. per la fondatezza della proposta questione. Nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuta, con atto depositato l'11 aprile 1978, l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione.

3.1. — Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa della Fina italiana S.p.a. ha versato nei due incidenti memoria illustrativa in cui ha svolto altre argomentazioni a sostegno delle conclusioni di fondatezza della questione.

3.2. — Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato l'avv. Bartùli per la Fina italiana S.p.a. e l'avv. dello Stato D'Amato per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.1. — I due incidenti vanno riuniti sia perché oggetto ne è la stessa questione d'illegittimità costituzionale sia perché i procedimenti svoltisi avanti il pretore di Bari, dai quali sono originati, differiscono sol per essere due i dipendenti peraltro non evocati né presenti nei procedimenti stessi, né costituitisi in questa sede.

4.2. — La questione d'incostituzionalità, nei termini in cui è stata prospettata, è inammissibile per i motivi, sui quali ha in particolar guisa insistito l'Avvocatura generale dello Stato negli scritti e nella trattazione orale senza incontrare persuasive obiezioni nelle difese della Fina italiana S.p.a.

Porre invero la persona umana sullo stesso piano dei luoghi e delle cose, che l'art. 696, primo comma, del c.p.c. identifica quali obietti di accertamento tecnico preventivo è lecito sol a chi ometta di considerare che la persona umana, cui ci si riferisce nel dispositivo nelle ordinanze di rimessione, non può formare oggetto di procedimenti cautelari, né il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione delle stesse, può essere considerato avulso dalla persona, laddove tale inseparabilità non sussiste per i beni economici: diversità che emerge anche dagli artt. 2 e 42 della Carta costituzionale, il primo dei quali considera la personalità dell'uomo e il secondo la proprietà pubblica e privata.

Né ha questa Corte mancato, con sentenza n. 326/1983, di ammonire che la legislazione italiana, ove confondesse il credito del dipendente per infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro, regredirebbe ai tempi in cui il lavoro dell'uomo a vantaggio di altri simili si allineava sul piano delle *locationes bovis et rei.*

In secondo luogo — e data per concessa la equiparabilità tra corpo umano, preso nel suo complesso, e beni economici e ipotizzata la idoneità del corpo umano a formare oggetto di accertamenti tecnici preventivi — le ordinanze di rimessione non sono riuscite ad identificare il « bene della vita » che l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo: il pretore di Bari si è limitato a registrare l'intendimento, dalla datrice di lavoro espresso nel ricorso *ex* art. 693 del c.p.c., di precostituire prove da utilizzare in eventuali iniziative future non identificate né identificabili perché non consta che i due dipendenti si fossero giovati degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (disposizioni del cui sospetto d'incostituzionalità le ordinanze di rimessione hanno reputato in motivazione la manifesta infondatezza).

P. Q. M.

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7 e 8 r.o. 1978, dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del c.p.c. sollevata dal pretore di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, esclude l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona umana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0114

Sentenza 22 gennaio 1986, n. 19

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo e quinto comma, del d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1978 dalla corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Aiello Antonio ed altro, iscritta al n. 472 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 1979;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il giudice relatore dott. Francesco Greco;

Udito l'avv. Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO IN FATTO

Aiello Antonio e Prestipino Carlo, dopo il collocamento in pensione e la liquidazione della pensione da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuavano a lavorare alle dipendenze di un terzo, non iscritti alla detta Cassa.

In base al disposto dell'art. 52 del d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (Testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), avrebbero dovuto restituire alla detta Cassa il quarto della pensione fino alla concorrenza di un quarto della retribuzione secondo e sesto comma del detto art. 52); avendo omesso il versamento del dovuto, il primo per il periodo 1° luglio 1964-31 agosto 1967, e l'altro per il periodo 1° gennaio 1964-31 agosto 1967, risultavano debitori rispettivamente della somma di L. 1.193.173 e di L. 1.249.396.

Intanto, per effetto dell'art. 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, la pensione marinara si trasformava in pensione ordinaria e, per effetto dell'art. 100 della detta legge, l'art. 52 del d.P.R. n. 2109/1962 era abrogato dal 1° settembre 1967 mentre, in base agli artt. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, e 20 del d.P.R. 27 aprile

1968, n. 488, che disponevano il divieto del cumulo tra pensione e retribuzione, l'I.N.P.S., nei confronti dell'Aiello per il periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1968 e nei confronti del Prestipino per il periodo 1° maggio 1968-30 settembre 1968, effettuava la trattenuta integrale della pensione rispettivamente per complessive L. 829.920 per il primo e per L. 485.940 per l'altro.

Con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, della Corte costituzionale le suddette norme del 1968 erano dichiarate costituzionalmente illegittime e l'articolo unico della legge 5 novembre 1970, n. 851, disponeva la restituzione da parte dell'I.N.P.S. delle somme trattenute ai detti titoli, oltre gli interessi.

Conseguentemente l'I.N.P.S. accreditava all'Aiello ed al Prestipino le somme trattenute quali ratei della pensione, ma, anziché restituirle, le portava in compensazione del maggior credito maturatosi a suo favore per sorte ed interessi, in base all'art. 52 del d.P.R. n. 2109/1962, come innanzi detto.

L'Aiello ed il Prestipino convenivano in giudizio l'I.N.P.S. dinanzi al tribunale di Napoli chiedendone la condanna al pagamento delle somme loro dovute.

Il tribunale di Napoli accoglieva la domanda ritenendo non provati i crediti opposti in compensazione.

Su appello dell'Istituto, la corte d'appello di Napoli riteneva provato il credito maturatosi a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara e per essa l'I.N.P.S. ad essa subentrato, ma, rilevato che la soluzione della controversia dipendeva dall'applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 2109/1962 e che sussistevano analogie tra questa norma e quelle dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 155/1969, sollevava questione di illegittimità costituzionale del detto art. 52 in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Nel giudizio susseguente si sono costituiti l'I.N.P.S. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'I.N.P.S. ha dedotto che nel regime speciale erogato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, analogamente agli altri regimi speciali gestiti da esso Istituto, vige un sistema di assoluta incompatibilità tra la qualità di iscritto e la qualità di pensionato, mentre, se la rioccupazione del pensionato avviene in attività che non implicano l'obbligo dell'iscrizione al fondo speciale, il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione è solo parziale e rientra nei limiti previsti dalle norme generali per i trattamenti a carico dell'assicurazione generale ordinaria.

Tanto più nella specie in quanto l'art. 50 della legge sul riordinamento della previdenza marinara ha operato l'assunzione a carico dell'assicurazione generale ordinaria delle pensioni erogate al 31 dicembre 1964, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'Istituto ha poi precisato che le pensioni erogate dalla Cassa marinara hanno sempre avuto natura retributiva in quanto commisurate alla retribuzione indipendentemente dalla contribuzione; che, comunque, non sussiste la ritenuta analogia tra la norma censurata e quella dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto quella censurata sancisce solo il divieto parziale del cumulo mentre le altre disponevano la trattenuta dell'intera pensione; che il parziale divieto del cumulo era piuttosto assimilabile a quello previsto dal l'art. 20 della legge n. 153/1969 per cui la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 155/1969, aveva giudicato equa la trattenuta che non sottraeva al pensionato più del 50% del trattamento e aveva poi ribadito tale valutazione con la sentenza n. 30/1976.

Per quanto riguarda gli invocati parametri costituzionali, la difesa dell'Istituto ha osservato che l'art. 36 della Costituzione sarebbe, a suo avviso, erroneamente invocato in quanto il meccanismo di prelievo si risolve in una decurtazione del trattamento pensionistico; che egualmente l'art. 3 sarebbe stato a torto richiamato in quanto non sussiste disparità di trattamento tra titolari del solo reddito di pensione e titolari di redditi di pensione e lavoro, e nemmeno tra pensionati iscritti alla Cassa di previdenza marinara e pensionati a carico di regimi per i quali non opera il divieto parziale di cumulo, attesa l'oggettiva diversità delle situazioni poste a confronto; e che, comunque, il divieto di cumulo ha anche una sua intrinseca ragionevolezza quando si consideri che la decurtazione del trattamento pensionistico, se si accompagna alla fruizione del reddito da lavoro, non priva il pensionato del trattamento assicuratogli dall'art. 38 della Costituzione.

Deduzioni sostanzialmente analoghe ha formulato l'avvocatura dello Stato.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 dell'anno 1979.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La corte d'appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 52, secondo e quinto comma, del t.u. della previdenza marinara, approvato con il d.P.R. n. 2109/1962, il quale prevede a carico del pensionato della Cassa nazionale della previdenza marinara, che dopo il pensionamento continua a lavorare alle dipendenze di un terzo, non obbligato alla iscrizione alla detta Cassa, la riduzione di un quarto della pensione nel limite massimo del quarto della retribuzione, in quanto detta norma sarebbe analoga all'art. 5, lettere *a*) e *b*), della legge n. 238/1968 ed all'art. 20, lett. *b*), del d.P.R. n. 488/1968, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 155/1969 di questa Corte.

2. — La questione non è fondata. Invero non sussiste la ritenuta analogia.

Questa Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione, delle dette norme nella parte in cui disponevano che le pensioni di vecchiaia non erano cumulabili con la retribuzione (divieto di cumulo totale).

La Corte ha, però, ritenuto, in via generale, non contrastante con l'art. 36 e con l'art. 38 della Costituzione la norma che riduce la misura del trattamento pensionistico quando, per effetto del lavoro del pensionato, esso viene a concorrere con la retribuzione, in quanto si limita l'esigenza previdenziale in funzione della quale è predisposta la provvidenza pensionistica ed in quanto l'ulteriore contribuzione, per effetto dell'opera prestata, consente di riliquidare in meglio la pensione già erogata ed il guadagno derivante dall'ulteriore attività lavorativa fa diminuire lo stato di bisogno del pensionato.

Ha ritenuto, però, sindacabile la discrezionalità legislativa per quanto riguarda la congruità della riduzione della pensione rispetto agli elementi essenziali del rapporto sociale creati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione in quanto il riferimento all'art. 36 alla proporzione della retribuzione, dovuta al prestatore di opera costituisce, sotto un particolare aspetto, sviluppo del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Ha precisato che in un sistema mutualistico e di solidarietà sociale, quale è quello dell'I.N.P.S., per quanto i contributi del lavoratore servano per il conseguimento di finalità che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia è innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali di guisa che il legislatore non può, senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni.

Conseguentemente, mentre è costituzionalmente illegittimo il divieto del cumulo totale che importa la privazione integrale del lavoratore di quanto egli ha diritto di percepire per effetto dei contributi versati, non lo è il divieto del cumulo parziale in quanto, sia pure con la dovuta e necessaria approssimazione, esso non toglie al pensionato più di quello che gli sarebbe spettato per effetto dei contributi versati.

Pertanto, la stessa Corte, nella sentenza n. 155/1969, cui il giudice *a quo* fa riferimento, ha ritenuto costituzionalmente legittima la legge 30 aprile 1969, n. 153, la quale ha disposto che, a decorrere dal 1° maggio 1969, non sono cumulabili con la retribuzione nella misura del 50% dell'importo le quote eccedenti il trattamento minimo delle pensioni di invalidità e vecchiaia proprio perché essa non toglie al pensionato più di quello che gli sarebbe spettato per effetto dei contributi versati.

Egualmente si è detto in ordine alla stessa legge del 1968 per quanto riguarda il divieto del cumulo nella ragione di 1/3 tra retribuzione e pensione di invalidità.

3. — Questa Corte aveva affermato principi analoghi a quelli innanzi richiamati già con la sentenza numero 103/1963 mentre li ha poi ribaditi con la sentenza n. 3/1976.

Essa ha anche rilevato la identità della situazione per le pensioni retributive e per le pensioni contributive in quanto, per i profili pubblicistici, vi è in ogni caso il concorso finanziario dello Stato e nelle pensioni contributive la presenza di quote fisse aggiuntive e di coefficienti di rivalutazione non rispondenti ai criteri che informano il calcolo delle rendite da assicurazioni private; nonché, almeno allo stato, la razionalità di un sistema pensionistico che prevede differenti posizioni di pensionati in relazione ai diversi regimi previsti dalle varie leggi in materia.

4. — Questi stessi principi trovano applicazione nella fattispecie in quanto l'art. 52, secondo e quinto comma, del t.u. n. 2109/1962, sospettato di incostituzionalità, prevede il divieto del cumulo tra pensione e retribuzione per un quarto della pensione nei limiti massimi del quarto della retribuzione.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo e quinto comma, del t.u. sulla previdenza marinara, approvato con il d.P.R. n. 2109/1962, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0115

ORDINANZE

Ordinanza 22 gennaio 1986, n. 20

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 20 del 22 gennaio 1986, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. 10 dicembre 1976, n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (ordinanza n. 796/1979, commissione tributaria di secondo grado di Avellino, *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 1983).

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il cancelliere: MINELLI

86C0116

Ordinanza 22 gennaio 1986, n. 21

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 21 del 22 gennaio 1986, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 2, della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974, n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, sollevata dal tribunale di Verona con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (r.o. n. 29/1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 1984).

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il cancelliere: MINELLI

86C0117

Ordinanza 22 gennaio 1986, n. 22

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 22 del 22 gennaio 1986, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata in riferimento allo art. 42 della Costituzione dal pretore di Venezia con ordinanze emesse rispettivamente il 17 aprile 1984 ed il 25 maggio 1984 (r.o. n. 1191/1984 e n. 132/1985, *Gazzetta Ufficiale* nn. 58-*bis* e 143-*bis del* 1985).

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il cancelliere: MINELLI

86C0118

Ordinanza 22 gennaio 1986, n. 23

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 23 del 22 gennaio 1986, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera *a*), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione dai pretori di Padova e di Modena (ordinanze nn. 220 e 268 del 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 173-*bis* del 1985).

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il cancelliere: MINELLI

86C0119

Ordinanza 22 gennaio 1986, n. 24

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 24 del 22 gennaio 1986, depositata oggi in cancelleria, ha disposto che nella sentenza n. 220/1984 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) nel preambolo a pag. 1, riga 5; nella parte « Ritenuto in fatto » a pag. 3, riga 24; nel dispositivo a pag. 10, riga 4, deve intendersi « 30 giugno 1972, n. 748 » in luogo di « 30 dicembre 1972, n. 748 »;

2) nel preambolo a pag. 1, riga 8 e nel dispositivo a pag. 10, riga 6, deve intendersi « 18 marzo 1968, n. 249 », in luogo di « 18 marzo 1968, n. 269 ».

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il cancelliere: MINELLI

86C0120

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 19 giugno 1985 dalla commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno sul ricorso proposto dall'ufficio ii.dd. di Fermo contro Carosi Guido (Reg. ord. n. 787/1985).

Art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Imposta reddito persone fisiche - pensioni privilegiate ordinarie e di guerra - trattamento differenziato (art. 3 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7216 prot. gen. e n. 1345 prot. sez. prodotto dall'ufficio ii.dd. di Fermo contro Carosi Guido avverso decreto n. 126 del 10 maggio 1984 della commissione tributaria di primo grado di Fermo;

Letti gli atti;

Sentite le parti;

Udito il relatore;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Carosi Guido, premesso di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria, chiedeva, con istanza di data 13 gennaio 1983 rivolta all'intendenza di finanza di Ascoli Piceno il rimborso di quanto trattenuto, a titolo di Irpef, sulla pensione medesima; ed assumeva che il beneficio di cui all'art. 34, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973 — che dichiara esenti dall'Irpef le pensioni di guerra — riguarda anche le pensioni privilegiate ordinarie, e ciò ai sensi della legge di equiparazione del 15 luglio 1950, n. 539.

Con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Fermo, proposto avverso il silenzio-rifiuto, formatosi sulla propria istanza di esonero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972, l'interessato insisteva per il rimborso dell'Irpef, previo riconoscimento della equiparazione, anche ai fini fiscali, delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra.

La commissione tributaria di primo grado di Fermo accoglieva il ricorso del sig. Carosi sostenendo che « sia le pensioni privilegiate di guerra che quelle privilegiate per servizio militare debbono essere annoverate nella stessa fascia di privilegio tanto più che nell'art. 34 si legge chiaramente che qualsiasi altro assegno connesso alle pensioni privilegiate deve ritenersi agevolato ».

L'ufficio ii.dd. di Fermo ha impugnato avanti questa commissione la decisione di primo grado in quanto l'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 concede l'esenzione agli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie ma non anche a queste ultime.

All'udienza di oggi le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato, al riguardo, che la materia è regolata dall'art. 34, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973, relativo alle agevolazioni tributarie, con il quale è stato disposto che l'esenzione Irpef riguarda « le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie... ». Ne deriva che, stante la previsione esplicita del beneficio per le sole pensioni di guerra, lo stesso trattamento non può essere invocato per l'altra categoria di pensioni.

Ritiene, peraltro, la commissione che a diversa soluzione non può pervenirsi sulla base della legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha disposto che i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra si estendono ai mutilati ed invalidi per servizio.

Pur ammettendo che l'art. 1 della stessa legge citata abbia inteso statuire — come dichiarato dal Consiglio di Stato ed. plen. con decisione n. 10 del 26 maggio 1959 — non l'estensione dei benefici di una categoria all'altra categoria di pensionati, ma bensì l'equiparazione tra le due categorie, ed abbia voluto, in forza del rinvio formale implicante l'adozione anche delle norme future, eliminare, in modo duraturo, la disparità esistente tra le medesime categorie, si ritiene, di fronte alle successive disposizioni contenute e nella legge n. 474/1958 e in quella, già citata, del d.P.R. n. 601/1973, che non sia più sostenibile tale equiparazione, anche ai fini tributari.

Ed infatti, mentre l'art. 5 della legge n. 474/1958 esplicitamente estende agli invalidi e mutilati per servizio i benefici soggettivi previsti per i mutilati di guerra, esclusa ogni parificazione delle due rispettive

pensioni ai fini tributari, l'art. 34, primo comma, già riportato, del d.P.R. n. 601/1973 riserva, come si è detto, l'esenzione Irpef alle sole pensioni di guerra e ai soli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie.

Rilevante, invece, e non manifestamente infondata, appare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 più volte richiamato, nella parte in cui non estende anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione Irpef, riconosciuta alle pensioni di guerra.

Se si considera infatti, che tra le due categorie di benemeriti pensionati il legislatore ha più volte accertato, con riferimento al merito nei confronti della collettività, una identica situazione; e si tiene conto del fatto che tanto per gli invalidi di guerra, quanto per quelli per servizio, l'evento invalidante si pone come causa del trattamento pensionistico, viene a risultare privo di giustificazione il diniego del beneficio dell'esenzione dell'Irpef fatto alla categoria del ricorrente.

Né si ritiene che tale giustificazione possa rinvenirsi nel fatto di rivestire la pensione privilegiata ordinaria carattere retributivo, di essere, cioè, costituita da una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato — la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto —. A parte il rilievo che la determinazione del trattamento pensionistico privilegiato avviene sempre con l'applicazione di criteri diversi e più favorevoli rispetto a quelli adottati per le pensioni ordinarie — il che si spiega in considerazione dell'evento invalidante suddetto — non può trascurarsi che spesso è da escludere che nel trattamento assegnato ai pensionati privilegiati ordinari si possa scorgere, anche in parte, il carattere retributivo suddetto. Ed infatti, l'art. 65 del d.P.R. n. 1092/1973, relativo alla misura della pensione privilegiata ordinaria, stabilendo che la pensione « non può essere inferiore ad un terzo della base pensionabile », prescinde dalla durata del servizio — che in concreto può essere anche di un giorno — e quindi riconoscere la pensione esclusivamente a causa delle « infermità e lesioni dipendenti da fatti di servizio », allo stesso modo del t.u. n. 915/1978, relativo alle pensioni di guerra, che agli artt. 1 e 2 fonda il diritto a pensione non sulla durata del servizio, ma soltanto sulla invalidità del militare contratta in guerra.

P. Q. M.

Ogni altra istanza disattesa, così provvede: rileva, di ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e, conseguentemente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1973, numero 87;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Ascoli Piceno, addì 19 giugno 1985

Il presidente: GORGA

86C0093

Ordinanza emessa il 2 aprile 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 1985) dal pretore di Partinico nel procedimento civile vertente tra Chimenti Gioacchino e Alsazio Antonino ed altra (Reg. ord. n. 780/1985).

Artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione immobili urbani - uso di abitazione - contratti in corso e già soggetti a proroga legale - cessazione della locazione alla scadenza contrattuale, senza necessità per il locatore di dare la disdetta al conduttore (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;

RILEVA

E' incontroverso tra le parti che il contratto per cui è causa rientra tra quelli previsti e disciplinati dall'art. 58 della legge n. 392/1978. Ora, non può revocarsi in dubbio che la norma richiamata non prevede il rinnovo automatico per mancanza di disdetta, così come, prevede, invece, il precedente art. 3 per i contratti di locazione stipulati nella vigenza della c.d. legge sull'equo canone. Da ciò discende che, esaurito il termine di proroga previsto dalla legge, il contratto di locazione, esaurisce definitivamente i suoi effetti (e in questo senso si era orientata la giurisprudenza sulla normativa vincolistica precedente alla legge numero 392/1978, non potendosi fare ricorso all'istituto della tacita riconduzione prevista in via generale dall'art. 1597 del codice civile, in quanto l'imposizione di un termine legale, sovrapponentesi alla scadenza convenzionale, importa che concettualmente non possa ritenersi rinnovato, per volontà tacita delle parti, il contratto).

Nell'ambito della disciplina transitoria delle locazioni di cui al capo primo del titolo secondo della legge citata si disciplina, in modo sostanzialmente diverso, la rinnovazione automatica dei contratti di locazione non soggetti a proroga (art. 65), richiamandosi espressamente l'applicazione dell'art. 3 che, come è noto, disciplina la rinonvazione automatica in mancanza di disdetta. Il che importa una non giustificabile diversità di regolamentazione di fattispecie assolutamente uguali, in quanto, mentre, l'istituto della rinnovazione automatica in mancanza di tempestiva disdetta è previsto, non solo per i nuovi contratti, ma anche per quelli di cui all'art. 65, è escluso per quelli di cui all'art. 58; il che poi si concreta nell'attribuzione *ex lege* di un privilegio ai conduttori con più elevati redditi, dal momento che costoro (ch esono quelli cui, in genere, si applica la disciplina dell'art. 65) devono essere tempestivamente avvertiti della volontà del locatore di non rinnovare il rapporto e hanno tempo sufficiente per provvedere al reperimento di una nuova abitazione, mentre i conduttori a reddito meno elevato non vengono dalla legge analogamente protetti, ben potendo il locatore, in siffatta ipotesi, intimare la licenza con l'unico rispetto del termine di comparizione previsto dal codice di procedura civile. Ciò è, peraltro, in stridente contrasto con la maggiore tutela del contraente più debole cui è improntato il complesso sistema vincolistico, tutela che è stata ritenuta compatibile con il dettato costituzionale (cfr. Corte costituzionale 27 febbraio 1980, n. 22, in motviazione). Va anche detto che la Corte costituzionale, nella stessa sentenza, nell'analoga materia della disciplina del recesso per necessità, ha ritenuto contrastante con il principio di uguglianza e di ragionevolezza « che la legge sull'equo canone, nel disporre un'ulteriore proroga generalizzata di tutti i contratti di locazione di beni ad uso di abitazione, preveda il diritto di recesso nei confronti dei conduttori meno abbienti, e lo escluda verso quelli più abbienti, che appaiono, in ipotesi, meno meritevoli di tutela. Con la conseguenza definita da taluni sul piano pratico aberrante, e verificatosi spesso nella realtà, che il conduttore nei cui confronti, è ammessa azione di recesso non può esercitare lo stesso diritto, fondato sulla conseguenziale necessità, per riottenere, in quanto proprietario, la disponibilità del proprio appartamento dato in locazione ad un conduttore che abbia un reddito superiore agli otto milioni annui ».

Sembra superfluo rilevare che la fissazione del termine di esecuzione della convalidata licenza, così come la proroga che può concedersi al licenziato non escludono l'evidenziata disparità del trattamento, atteso che tali benefici sono applicabili sia alle fattispecie di cui all'art. 58 sia a quelli di cui all'art. 65.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 65 *e* 3 *della legge* 27 *luglio* 1978, *n.* 392, *in relazione all'art.* 3 *della Costituzione, nella parte in cui non prevede la necessità della preventiva disdetta del contratto di locazione soggetto a proroga, al fine di impedirne la rinnovazione tacita;*

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Partinico, addì 2 aprile 1984

Il pretore: (firma illeggibile)

86C0092

Ordinanza emessa il 26 *marzo* 1985 *dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Poletti Augusto* (*Reg. ord. n.* 516/1985).

Art. 263, secondo comma, del cod. proc. pen.: Libertà personale dell'imputato - provvedimenti restrittivi - istanza di revoca del mandato di cattura ordinanza di rigetto del giudice istruttore - esclusione per l'imputato di proporre appello contro tale ordinanza (artt. 3 e 34 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Poletti Augusto nato il 18 maggio 1933 a San Remo, latitante; avverso l'ordinanza in data 31 luglio 1984 del giudice istruttore di Milano;

Sentita la relazione fatta dal consigliere Pianura;

Lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede che la Corte sollevi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura;

OSSERVA

Poletti Augusto, imputato tra l'altro del reato di cui all'art. 416-*bis* del cod. pen., ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore del tribunale di Milano in data 31 luglio 1984 ha rigettato la sua istanza di revoca del mandato di cattura per essere venute meno le condizioni che ne legittimavano la emissione.

Con i motivi dedotti a sostegno del ricorso vengono proposte censure in ordine alla consistenza e concordanza degli indizi posti a fondamento del provvedimento restrittivo e, pertanto, investono questioni del tutto estranee ai poteri istituzionali del giudice di legittimità. Da ciò discende pregiudizialmente l'esame della questione di legittimità costituzionale della normativa che non consente, nella ipotesi di rigetto della istanza di revoca del mandato di cattura, proposta dall'imputato latitante, la impugnazione davanti al tribunale competente a norma dell'art. 263-*ter* del c.p.p.: questione sollevata d'ufficio dal p.g. ma chiaramente enunciata anche nel motivo di ricorso laddove si giustifica il riferimento ad elementi di fatto nella impossibilità, allo stato della legislazione, di adire il giudice di appello.

La questione, peraltro, è stata già affrontata da questa Corte di cassazione con diverse ordinanze tra cui alcune di questa stessa sezione (v. sezione prima, 26 novembre 1984, n. 2038, Avagliano) che hanno dichiarato non manifestamente infondata, in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui, anche secondo il testo ulteriormente innovato e modificato dalle leggi 12 agosto 1982, n. 532, e 18 luglio 1984, n. 398, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura. Da tale impostazione questa Corte non ritiene di doversi discostare.

Non v'è dubbio, infatti che, alla stregua delle citate disposizioni di legge, avverso l'ordinanza di cui si tratta, in assenza di uno specifico e tassativo mezzo di impugnazione, è consentito solo il ricorso per cassazione, per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione non solo in contrasto con il sistema che ha introdotto un controllo collegiale su tutti i provvedimenti concernenti la libertà personale — controllo esteso anche al merito — ma determina una disparità di trattamento ed una vulnerazione del diritto di difesa in situazioni giuridiche se non proprio omologhe quanto meno analoghe.

Invero mentre per quanto concerne la legittimità formale e sostanziale del provvedimento ristrittivo della libertà è riconosciuta all'imputato e al suo difensore la facoltà di richiederne il riesame, anche nel merito, — richiesta da formularsi entro un termine stabilito a pena di decadenza — senza che possa farsi distinzione tra imputato nei suoi confronti il provvedimento è stato eseguito e imputato latitante, tale diversificazione emerge nella ipotesi in cui, in conseguenza del naturale evolversi della istruzione del processo, vengono meno le condizioni che giustifichino la restrizione della libertà personale. Infatti mentre l'imputato detenuto può richiedere la scarcerazione a norma dell'art. 269 del c.p.p. con la possibilità di impugnare il provvedimento negativo davanti al tribunale competente ai sensi dell'art. 263-*ter* (art. 272, secondo e terzo comma, del c.p.p.) analoga facoltà non è riconosciuta all'imputato latitante il quale abbia richiesto la revoca del provvedimento ancorché le due situazioni processuali si fondano sullo stesso presupposto dell'illegittimo mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Ma ancor più eclatante appare la disparità di trattamento tra l'imputato e il pubblico ministero poiché mentre per quest'ultimo è prevista la possibilità di ottenere dal tribunale un controllo di merito sull'ordinanza con cui il giudice istruttore abbia respinto la sua richiesta di emettere un mandato di cattura o abbia revocato un mandato già emesso (art. 263 del c.p.p.) nulla è invece previsto circa il potere dell'imputato di ottenere un analogo controllo sull'ordinanza di diniego di revoca del mandato di cattura, per il caso che siano venute meno le condizioni per il suo mantenimento e fuori della possibilità di richiedere il riesame nelle forme e nei termini prescritti.

Tale disparità di trattamento non trova apprezzabile e ragionevole giustificazione posto l'interesse anche dell'imputato latitante a ottenere il ripristino dello stato di libertà; anche sul piano formale, una volta che siano venute meno le condizioni legittimatrici del provvedimento di cattura.

E il sospetto di incostituzionalità trova ulteriore riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale concernente l'equilibrio del contraddittorio tra accusa e difesa, con particolare riguardo a fattispecie normative di appello consentito solo al p.m. e non anche all'imputato, Corte costituzionale sentenze n. 70/1973, n. 73/1978, n. 72/1979, n. 53/1981 e n. 224/1983).

La dedotta questione di legittimità costituzionale, per le ragioni anzidette, non può considerarsi manifestamente infondata; ed è rilevante poiché dall'esito di essa dipende se il gravame del Poletti debba aver corso come appello o come impugnazione di pura legittimità.

P. Q. M.

Letti gli artt. 531 *del c.p.p.,* 23 *e* 24 *della legge* 11 *marzo* 1953, n. 87;

La Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 *e* 24 *della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art.* 263, *secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art.* 6 *della legge* 12 *agosto* 1982, *n.* 532, *e ulte-*

riormente modificata dall'art. 18 *della legge* 28 *luglio* 1984, *n.* 398, *non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sulla impugnazione del Poletti;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Roma, addì 26 marzo 1985

Il presidente: DI MARCO

85C1111

Ordinanza emessa il 27 *maggio* 1985 *dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Monterotti Emilio e Tirelli Umberto* (*Reg. ord. n.* 513/1985).

Art. 1, comma 9-bis, primo alinea e comma 9-quater, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso diverso dall'abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (art. 42 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

OSSERVA

Con atto notificato il 1° marzo 1985, Monterotti Emilio intimava a Tirelli Umberto licenza per finita locazione dal locale ad uso diverso da quello abitativo, sito in Roma, via Clemente IX n. 105, int. 1, per la scadenza del 28 febbraio 1985 o, in subordine, del 28 febbraio 1986, stabilita questa ultima *ex* artt. 67, lett. *c*), della legge n. 392/1978 e 15-*bis* della legge n. 94/1982.

All'udienza del 23 aprile 1985 parte intimante sollevava questione di legittimità costituzionale « dell'art. 1 della legge n. 118/1985 per violazione dell'art. 42 della Costituzione ».

Tale questione appare rilevante e fondata.

Occorre premettere che il contratto *de quo*, essendo stato stipulato per 3 anni dal 1° marzo 1978, in realtà era disciplinato dall'art. 71 della legge n. 392/1978, per cui è scaduto il 28 febbraio 1984 (la tacita rinnovazione nella specie è esclusa per effetto della volontà manifestata dal locatore con lettera recapitata al conduttore il 28 novembre 1983). Anche ad esso, tuttavia, non essendo stato ancora rilasciato l'immobile, si applica la norma impugnata da parte attrice.

La norma in esame ha posticipato di sei anni la data di cessazione del rapporto, con evidenti riflessi sul contenuto del chiesto provvedimento di rilascio. Da qui la rilevanza della questione.

Quanto alla fondatezza, deve osservarsi che il « rinnovo » del contratto previsto dall'art. 1, comma 9-*bis*, primo alinea, della legge 5 aprile 1985, n. 118, operando *ex lege*, senza la partecipazione della volontà del locatore, si risolve sostanzialmente in una « proroga » ulteriore. Questa, anche per la sua durata (sei anni) finisce con lo snaturare e svuotare di contenuto il diritto di proprietà, tanto da rappresentare una sorta di espropriazione, senza indennizzo. E' appena il caso di richiamare in proposito quanto già osservato dalla stessa Corte costituzionale con sentenze n. 3/1976, n. 225/1976, n. 32/1980, n. 71/1980 e n. 89/1984.

Con le note autorizzate parte attrice ha affermato, senza ulteriori precisazioni, il contrasto della norma anzidetta anche con l'art. 3 della Costituzione.

Per questa parte la questione non appare ritualmente proposta, stante la natura meramente illustrativa delle menzionate note. Ritiene per altro questo giudice di dover sollevare la questione di ufficio in quanto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 118/1985 il contratto *de quo* era cessato da oltre un anno. Esso, pertanto, non poteva essere prorogato, essendo suscettibile di proroga solo i contratti « in corso », in base al principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Da qui la violazione dell'art. 3 della Costituzione. E' bensì vero che si ammettono eccezionalmente deroghe a quel principio, ma le deroghe devono rispondere a criteri di equità e ragionevolezza che nella specie non è dato ravvisare. Inoltre, anche a voler ritenere giustificata la deroga, la norma in questione apparirebbe comunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il fatto che, a causa del notevole intervallo di tempo decorso dalla scadenza della quasi totalità dei contratti *ex* art. 71 citato, discriminerebbe fra situazioni analoghe. Finirebbe infatti col premiare i conduttori che, resistendo temerariamente all'azione dei locatori, siano riusciti ad evitare il rilascio, rispetto a quelli che, alla scadenza del rapporto o del termine *ex* art. 56 della legge n. 392/1978, abbiano puntualmente rilasciato gli immobili locati. Non è dubbio, invero, che il « rinnovo » non opera in

ordine a rapporti di locazione ormai completamente esauriti, né possono ritenersi caducati i provvedimenti di rilascio che abbiano interamente spiegato i loro effetti (basti pensare che in molti casi il ripristino del rapporto non sarebbe nemmeno possibile, per essere stato l'immobile locato a terzi).

Sotto questo profilo il dubbio circa la legittimità costituzionale si estende al comma 9-*quater* dell'art. 1 della legge n. 118/1985.

Entrambe le norme in argomento appaiono infine in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche per il fatto che discriminano ingiustificatamente fra conduttori di immobili ad uso abitativo (artt. 58 e 65 della legge n. 392/1978) e conduttori di immobili ad uso diverso, privilegiando questi ultimi benché l'interesse dei primi (in favore dei quali è prevista solo una temporanea sospensione degli sfratti) appaia prevalente, almeno nelle « aree ad alta tensione abitativa », quale è quella ove è ubicato l'imombile *de quo*.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, *comma* 9-bis, *primo alinea, della legge* 5 *aprile* 1985, *n.* 118, *in relazione all'art.* 42 *della Costituzione;*

Solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, *comma* 9-bis, *primo alinea, e comma* 9-quater, *della legge n.* 118/1985 *citata, in relazione all'art.* 3 *della Costituzione;*

Per effetto, ordina sospendersi il presente giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che questa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 27 maggio 1985

Il pretore: (firma illeggibile)

85C1108

Ordinanza emessa il 14 *maggio* 1985 *dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gatto Maria ed altra e I.N.A.D.E.L.* (*Reg. ord. n.* 524/1985).

Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (articoli 3, 36 e 38 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, pronunzia la seguente ordinanza:

1. — Con ricorsi depositati il 14 e l'11 febbraio 1985 Mignacca Fernanda e Gatto Maria hanno chiesto la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento in loro favore della somma di L. 12.802.881 la prima e L. 9.619.684, la seconda, oltre ad interessi e spese. I due procedimenti all'udienza dell'8 maggio 1985 venivano riuniti.

A fondamento della domanda le ricorrenti hanno esposto che, a seguito del loro collocamento a riposo, l'I.N.A.D.E.L. aveva loro liquidato l'indennità premio di servizio senza computarvi gli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977.

Tale criterio di liquidazione era invece illegittimo — a parere delle ricorrenti — in quanto l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 — nella parte in cui apponeva, alla computabilità dell'indennità integrativa speciale per il calcolo dell'indennità premio di servizio, il limite di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 — doveva ritenersi abrogato per effetto dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva a sua volta abrogato il citato art. 1 della legge n. 91/1977.

Costituendosi in giudizio, l'I.N.A.D.E.L. ha eccepito il difetto di giurisdizione ed ha contestato il fondamento della domanda sostenendo che il rinvio operato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 all'art. 1 della legge n. 91/1977 doveva considerarsi materiale e non formale, sicché l'abrogazione della seconda di tali norme non aveva effetto sulla prima.

All'udienza dell'8 maggio 1985 l'I.N.A.D.E.L. rinunciava all'eccezione di difetto di giurisdizione.

2. — L'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, stabilisce al primo comma che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L. è soggetta a contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (e cioè — posto il tenore della norma così richiamata — con esclusione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Il secondo comma stabilisce che « in forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza, ha diritto ... a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma » (e cioè la parte dell'indennità integrativa speciale corrispondente gli aumenti scattati fino al 31 gennaio 1977).

L'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 — così richiamato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per determinare la misura massima dell'indennità integrativa speciale assoggettata a contribuzione e computabile per il calcolo dell'indennità premio di servizio — è stato espressamente abrogato dall'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante una nuova disciplina del trattamento di fine rapporto nel settore privato.

Appare indubitabile che l'art. 3 della legge n. 299/1980, nella parte in cui poneva il limite temporale di cui si è detto, corrispondeva all'esigenza di armonizzare la disciplina dell'indennità premio di servizio — per quanto riguardava la computabilità degli aumenti retributivi dipendenti dall'aumento del costo della vita — al « congelamento » introdotto al riguardo, con riferimento all'indennità di anzianità, dalla legge n. 91/1977.

Ciò peraltro non è sufficiente a far ritenere che l'abrogazione del citato art. 1 della legge n. 91/1977 sia idonea ad influire sul contenuto normativo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 299/1980 nel senso di eliminare l'esclusione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale verificatisi dopo il 31 gennaio 1977 dallo assoggettamento a contribuzione e quindi — in ragione del rinvio a tale primo comma ad opera del comma successivo — dal calcolo dell'indennità premio di servizio.

Occorre accertare se il rinvio all'art. 1 della legge n. 91/1977 operato dal primo comma dell'art. 3 della legge n. 299/1980 sia da configurarsi come rinvio formale ovvero come rinvio materiale e cioè se il rinvio stesso sia volto a stabilire l'applicabilità, alla fattispecie oggetto della norma richiamante, della disciplina prevista per la fattispecie oggetto della norma richiamata ovvero sia diretto ad incorporare nella prima un enunciato normativo della specifica disposizione richiamata.

Accertare se un rinvio abbia carattere formale ovvero materiale è questione di interpretazione e per risolverla occorre accertare la volontà del legislatore: né a tal fine soccorrono sempre criteri precisi o formule incontrovertibili.

Nel caso in esame, il rinvio appare volto non a rendere applicabile alla fattispecie la disciplina vigente o emananda per un altra fattispecie, ma solo a trarre da un'altra specifica disposizione legislativa uno degli elementi della proposizione precettiva. In sostanza, il richiamo in oggetto non ha significato diverso da quello che avrebbe avuto l'indicazione diretta della data del 31 gennaio 1977 e la scelta di utilizzare invece, al medesimo fine, il richiamo all'altra norma, appare ispirato al solo intento di evidenziarne la giustificazione, e cioè la « parità di trattamento » che il limite temporale in questione era volto ad assicurare. Tale *ratio* armonizzatrice potrebbe far propendere l'interprete in favore della configurazione del rinvio come rinvio formale, in quanto tale carattere sarebbe certamente quello più idoneo a mantenere inalterato il risultato di parificazione anche nel caso di modificazioni successive della disciplina stabilita per la materia regolata dall'art. 1 della legge n. 91/1977. Ma a tale soluzione interpretativa osta la tecnica usata dal legislatore, che è stata, in primo luogo, quella di prendere a prestito dalla disposizione richiamata non il precetto, ma un elemento soltanto della proposizione normativa, la cui carenza di autonomia è poi ulteriormente accentuata dalla eterogeneità della materia regolata dalle due norme: la contribuzione da una parte, l'indennità di anzianità dall'altra.

La configurazione di un rinvio come rinvio formale implica necessariamente che (ed è quindi possibile solo se) tutte le ipotizzabili vicende della norma richiamata siano suscettibili di tradursi automaticamente in modificazioni equivalenti nella disciplina della fattispecie oggetto della norma richiamante. Ma, nel caso in esame, ciò sarebbe stato astrattamente ipotizzabile in relazione a vicende modificatrici della norma richiamata volte a spostare il limite temporale o ad abrogarlo, non lo sarebbe stato, invece, in relazione a modificazioni o abrogazioni dipendenti dall'introduzione di una disciplina completamente diversa della fattispecie. Ma questo carattere necessariamente solo parziale della « mobilità » del rinvio, costituisce una contraddizione logica che preclude quella configurazione del rinvio come rinvio formale da cui tale contraddizione deriverebbe.

3. — Vi è solo da aggiungere il « congelamento » dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio non può ritenersi eliminato per effetto dell'abrogazione dell'art. 1-*bis* della legge n. 91/1977 (secondo cui l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 era estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate) ad opera dell'art. 4, nono comma, della legge n. 297/1982. Per l'indennità premio di servizio, infatti, il congelamento non deriva da detto art. 1-*bis*, bensì dalla norma — successiva e speciale — di cui al citato art. 3 della legge numero 299/1980.

Sono quindi esclusi, dal calcolo dell'indennità premio di servizio, gli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

4. — Così individuato il contenuto della disciplina vigente, appare non manifestamente infondata, e deve quindi essere sollevata d'ufficio, la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per violazione degli artt. 38, 36 e 3 della Costituzione.

Ai fini dell'esame dei profili di incostituzionalità relativi all'art. 38, va premesso che l'indennità premio di servizio costituisce, per struttura e finalità, una prestazione previdenziale, essendo erogata da un istituto previdenziale ed essendo correlata a contribuzioni a carico degli iscritti e degli enti locali riscosse e gestite dall'istituto previdenziale medesimo (cfr. Corte costituzionale 19 giugno 1973, n. 82, Corte costituzionale 5 agosto 1979, n. 115, Corte costituzionale 20 dicembre 1981, n. 185, in tema di indennità di buonuscita per i dipendenti statali).

Orbene, la stessa Corte costituzionale ha statuito — con riferimento ad un'indennità corrisposta al personale medico universitario in servizio negli istituti clinici gestiti da università o da enti ospedalieri — che tale indennità « costituiva pur sempre una componente del trattamento economico spettante al professore universitario e come tale essa non può non essere utile ai fini assistenziali e previdenziali, in applicazione dell'art. 38: il divieto all'uopo posto ... viola di conseguenza tale norma costituzionale » (Corte costituzionale n. 126/1981).

Tale statuizione della Corte è esattamente sovrapponibile alla fattispecie in esame (non potendosi dubitare che gli aumenti dell'indennità integrativa speciale successivi al 31 gennaio 1977 siano una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici iscritti all'I.N.A.D.E.L.) e ciò è di per sé sufficiente a fondare una valutazione di non manifesta infondatezza della questione enunciata.

E' pur vero che nella motivazione della sentenza ora indicata la Corte ha menzionato anche la circostanza che gli emolumenti presi in considerazione da tale pronunzia erano soggetti a contribuzione — il che invece non è per la parte dell'indennità integrativa speciale esclusa dal calcolo dell'indennità premio di servizio — ma vi è da osservare che, nel discorso della Corte, tale circostanza è espressamente enunciata a titolo meramente rafforzativo e non come costitutiva della ragione del decidere.

La violazione dell'art. 38 può peraltro essere posta in questione anche sotto un altro profilo, che investe i rapporti tra tale norma e quella di cui all'art. 36 della Costituzione, così come tali rapporti sono stati più volte delineati dalla Corte costituzionale.

Come è noto, l'indennità integrativa speciale, alla pari dell'indennità di contingenza, ha la funzione di adeguare — sia pure in modo tardivo e del tutto parziale — il valore nominale della retribuzione alle variazioni che il valore reale della moneta subisce in termini di capacità di acquisto e di impedire, quindi, che il fenomeno dell'inflazione alteri troppo profondamente, a vantaggio del datore di lavoro, quel rapporto di equilibrio e di proporzionalità che l'art. 36 impone sia mantenuto tra valore reale del lavoro e valore reale della retribuzione. « Congelare » la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio significa determinare una progressiva riduzione del valore reale di quest'ultima — analogamente a quanto la Corte costituzionale ha rilevato in relazione al blocco della contingenza ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità con la sentenza n. 142/1980 — con la conseguenza, innanzitutto di rendere la stessa indennità premio di servizio, in difetto di congrue compensazioni e di adeguati bilanciamenti, insufficiente ad attuare la funzione previdenziale ad essa assegnata dallo stesso legislatore, con violazione, quindi, della garanzia di cui all'art. 38.

In relazione al medesimo profilo occorre anche ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, dagli artt. 36 e 38 congiuntamente considerati « scaturisce ... una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza — alla pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce in sostanza un prolungamento a fini previdenziali — deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato... Proporzionalità ed adeguatezza che ... vanno costantemente assicurate ... anche in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta » (in questi termini v., tra le altre, Corte costituzionale sentenza n. 26/1980). Orbene, il blocco dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio ha l'effetto di alterare progressivamente, a danno del lavoratore, il rapporto di proporzionalità tra trattamento di quiescenza e previdenza, da un lato, e retribuzione, dall'altro, e quindi anche il rapporto di proporzionalità tra il trattamento di quiescenza e previdenza e la qualità e quantità del lavoro prestato.

5. — La norma in esame appare determinare anche una violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione e ciò per due profili.

Va in primo luogo considerato, infatti, che la norma sul congelamento stabilita dall'art. 3 della legge n. 299/1980 era diretta, come già si è visto, a disporre per l'indennità premio di servizio una regolamentazione equivalente alla disciplina introdotta dalla legge n. 91/1977 per il trattamento di fine rapporto nel settore privato.

La successiva legge n. 297/1982 ha peraltro modificato radicalmente tale disciplina introducendo un nuovo sistema volto, tra l'altro, ad ovviare parzialmente a quei fenomeni di progressiva erosione del valore reale del trattamento di fine rapporto determinati dalla disciplina precedente. Si è così venuta a creare una disparità di trattamento per la quale non appare possibile ipotizzare una ragionevole giustificazione riferita alla diversità delle situazioni regolate, posto che era stato lo stesso legislatore, solo due anni prima, a considerarle situazioni tali da richiedere, sul punto, una disciplina equivalente.

In secondo luogo deve essere considerato che l'abrogazione dell'art. 1-*bis* della legge n. 91/1977, ad opera dell'art. 4, nono comma, della legge n. 297/1982, ha fatto sì che l'esclusione degli ulteriori aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 per il calcolo delle indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate, sia venuta meno per tutti quei dipendenti pubblici in relazione ai quali tale esclusione dipendeva esclusivamente dal citato art. 1-*bis* ed ai quali, a norma dell'art. 4, sesto comma, della legge n. 297/1982, non si applica la disciplina disposta da quest'ultima legge. Ne consegue una ingiustificata disparità di trattamento anche all'interno del pubblico impiego.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per contrasto con gli artt. 38, 36 e 3 della Costituzione;

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione di costituzionalità;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 14 maggio 1985

Il pretore: POLICHETTI

85C1126

Ordinanza emessa il 31 *ottobre* 1984 (*pervenuta alla Corte costituzionale il* 10 *luglio* 1985) *dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Moro Tiziano e il Ministero delle finanze* (*Registro ordinanze n.* 523/1985).

Art. 23 del r.d.-l. 28 febbraio 1939, n. 334, e succ. modif.: Olii minerali - evasione dell'imposta di fabbricazione - obbligo di pagare l'imposta a carico dell'autore del reato, o del concorrente, che non sia anche debitore dell'imposta evasa (artt. 27 e 53 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 7251 dell'anno 1982 da Moro Tiziano col proc. dom. avv. R. De Antoni, attore, contro il Ministero delle finanze col proc. dom. avv. Biglione, convenuto;

Ritenuto che, con ingiunzione notificata il 22 luglio 1982 l'ufficio della dogana di Cremona richiedeva a Tiziano Moro il pagamento di L. 36.965.205 per imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi asseritamente evasa da certa S.r.l. Apam in concorso con altri, come da rapporto della polizia tributaria di Cremona a carico di certa S.p.a. Logam;

che l'ingiunto ha proposto opposizione con atto notificato in data 8 settembre 1982 ammettendo di avere ricoperto la carica di amministratore unico della Apam e di essere stato, per tale motivo, imputato di reato in concorso con altri, ma contestando, tra l'altro, di essere soggetto tenuto all'imposta, debitore di questa essendo la sola S.r.l. Apam, limitata la responsabilità dell'amministratore alle sole eventuali soprattasse, pene pecuniarie e ammenda ai sensi degli artt. 9 e 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

che l'Amministrazione delle finanze si è costituita resistendo e, in particolare, ribadendo la legittimità della ingiunzione a fronte della previsione racchiusa nell'art. 18 della legge n. 4/1929;

che, previa produzione di documenti, la causa è stata posta in decisione;

Tanto ritenuto il collegio:

OSSERVA

A) L'art. 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dell'Amministrazione invocato, facultizza l'autorità finanziaria a procedere alla riscossione del tributo senza attendere l'esito del giudizio penale (che nella specie è, appunto, in corso) « ... se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione, del pagamento del tributo ... ».

Al fine di affermare o escludere la corrispondenza della opposta ingiunzione alla previsione della norma, si tratta di stabilire se, nel caso di specie, ricorsa o meno la coincidenza dalla norma ipotizzata.

Trattasi di indagine che investe la legittimazione passiva del destinatario della ingiunzione e, come tale, oggetto di cognizione nel presente giudizio.

Pacifico che all'epoca dei fatti Tiziano Moro era amministratore unico della S.r.l. Apam, è certo che a Tiziano Moro, nella ipotesi di giudiziale accertamento del reato, farà carico, quale contravventore, la sanzione penale.

Obbligato al pagamento del tributo era, però, la S.r.l. Apam che, quale Società di Capitali avente personalità giuridica, è soggetto distinto da Tiziano Moro.

Difetta, dunque, almeno sotto l'esaminato profilo, il presupposto dalla norma ipotizzato.

Resta da vedere se possa ritenersi che Tiziano Moro debba rispondere, magari a titolo diverso dalla qualità (che non possiede) di soggetto dell'imposta evasa, del pagamento della medesima.

Premesso che non risulta dagli atti qual sia il reato contestato al Moro, può tuttavia ritenersi sulla base delle pur succinte indicazioni contenute nell'ingiunzione, che si tratti di ipotesi riconducibili alla previsione dell'art. 23 del r.d.-l. 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modifiche. Secondo tale norma « ... chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione ... etc.).

La locuzione « indipendentemente dal pagamento della imposta evasa » ricorre, comunque, in tutte le norme penali concernenti le varie ipotesi di fraudolenta sottrazione al pagamento dei tributi gravanti sulla fabbricazione delgi olii minerali.

Con ormai consolidato orientamento, la Cassazione ritiene di ravvisare, in tale dizione, la creazione, in capo al soggetto responsabile del reato, di una ulteriore responsabilità per il pagamento del tributo, responsabilità del tutto autonoma e indipendente dal fatto che l'imputato si identifichi o meno con il soggetto di imposta.

E' stato, in particolare, affermato che « nell'ipotesi di frode fiscale che costituisce reato ... soggetto passivo dell'imposta è l'autore della frode, dalla quale nasce l'obbligazione tributaria e ad un tempo la pretesa punitiva dello Stato » (Cassazione sez. prima, 9 febbraio 1970, in Giust. civ. 1970, I, pag. 547).

Si potrebbe osservare che, ove il Legislatore avesse inteso creare *ex novo* una obbligazione tributaria in capo a soggetto non altrimenti tenuto per il pagamento dell'imposta, meglio avrebbe potuto affermare che « chiunque sottrae ... è punito ... con la reclusione ... » nonché con una ulteriore sanzione pari all'imposta e « indipendentemente » dal fatto che il soggetto tenuto paghi.

Si potrebbe anche sostenere che la locuzione « ... indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa ... » abbia il più limitato fine di ribadire la natura di reato di pericolo che alla fattispecie è unanimemente riconosciuta.

Ma si tratta di argomentazioni già sottoposte alla suprema Corte e dal sopra richiamato orientamento interpretativo superate.

Ritenuto dunque, che l'effettiva portata della norma è quella indicata dalla Cassazione, ne consegue che, in riferimento a tutte le ipotesi di contravvenzione per sottrazione al pagamento dell'imposta sugli olii minerali, il limite di cui all'art. 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non opera mai, postoché, pur se non originariamente tenuto al pagamento dell'imposta, il contravventore, per il sol fatto di essere autore della condotta costituente reato, diviene soggetto obbligato anche al pagamento dell'imposta. Ne consegue che, « ... senza attendere l'esito del giudizio penale... » l'autorità giudiziaria può sempre procedere nei confronti del contravventore alla riscossione del tributo.

Si osserva, però, che la formulazione dell'art. 18 impone di ritenere che il « contravventore » nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha facoltà di riscuotere il tributo, non è, né può essere, stante l'espresso riferimento al non ancora definito giudizio penale, l'imputato la cui responsabilità penale sia stata affermata con sentenza passata in giudicato, bensì chiunque bene o male ricopra la scomoda posizione di soggetto nei cui confronti penda l'azione penale tesa ad escludere o conclamare, ma non prima del passaggio in giudicato della sentenza, la qualità di colpevole (art. 27, secondo comma, della Costituzione) e, dunque, di contravventore.

Ma se fonte dell'obbligazione tributaria qui prevista è, come insegna la Cassazione, la frode, il tributo si atteggia qui a sanzione ulteriore rispetto alla pena criminale, e, per effetto dell'art. 18 citato, il giudicabile, ancorché non ancora condannato, si trova a dover subire la sanzione in via anticipata e senza alcuna possibilità, in caso di assoluzione, di recuperare quanto pagato, chè l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ammette la ripetizione a favore del solo « contribuente »non anche di chi il tributo abbia pagato esclusivamente in quanto ritenuto, pure in pendenza del giudizio teso ad affermare tale qualità, « contravventore ».

Non manifestamente infondato pare il dubbio di costituzionalità del menzionato art. 23 in relazione a quanto prescrive l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

B) Attesa l'autonomia di tale peculiare fonte di obbligazione tributaria rispetto al fatto economico costituente presupposto di imposta a carico del soggetto originariamente tenuto, sorge nella ipotesi, quale quella in esame, di non coincidenza tra soggetto tenuto all'imposta e contravventore, non già una obbligazione solidale a carico di entrambi i soggetti, ma più obblighi distinti aventi fonte in fatti del tutto autonomi con conseguente duplicazione o, in ipotesi estrema, moltiplicazione della imposta.

Infine e non da ultimo il solo fatto che la obbligazione tributaria, come insegna la Cassazione citata, nasce, così come la pretesa punitiva, « dalla frode » e non più dal fatto economico che secondo i principi tributari ne deve costituire presupposto, sembra fuorviante rispetto al preciso indirizzo posto dalla Costituzione nell'art. 53.

In concreto, bene la Apam, in armonia con tali principi, è soggetto ad imposta, in quanto l'aver partecipato all'*iter* dell'immissione al consumo di un certo prodotto si atteggia a manifestazione reddituale e, dunque, a indizio di una corrispondente capacità contributiva. Per contro, il fatto che la S.r.l. Apam possa essersi fraudolentemente sottratta al pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, se validamente induce la responsabilità penale di chi, come Tiziano Moro, all'epoca ne era amministratore unico, è circostanza assolutamente neutra nei confronti della dimensione della di lui capacità contributiva.

Non è, dunque, manifestamente infondato, anche sotto tale profilo, il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 23 del r.d.-l. 28 febbraio 1939, n. 334, in riferimento a quanto dispone l'art. 53, primo comma, della Costituzione.

C) La questione è, infine, rilevante per la decisione chè, in ipotesi di declaratoria di incostituzionalità della norma in questione, non altrimenti essendo stata dedotta la responsabilità di Tiziano Moro per il pagamento del tributo che in virtù della norma penale, cadrebbe il presupposto di applicabilità dell'art. 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con immediati riflessi sulla legittimità della ingiunzione qui opposta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pronunciando d'ufficio dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del r.d.-l. 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modifiche in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 31 ottobre 1984

Il presidente: MACCA

85C1118

Ordinanza emessa il 10 *aprile* 1985 *dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Plini Vittoria ed altri e I.N.A.D.E.L.* (*Reg. ord. n.* 525/1985).

Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - Indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (articolo 38 Cost.).

IL PRETORE

Con ricorsi notificati il 19 novembre 1984, 10 dicembre 1984, 14 gennaio 1985 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Plini Vittoria, Montalbano Francesco, Senna Mario, Gabriele Clelia esponevano al pretore del lavoro di Roma di essere iscritti all'I.N.A.D.E.L. e di aver percepito all'atto della cessazione dal servizio l'indennità premio fine servizio in misura inferiore a quella spettante, non avendovi l'I.N.A.D.E.L. computato gli aumenti di indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977; che tale criterio di liquidazione era illegittimo in quanto l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui disponeva il congelamento degli aumenti dell'iis successivi al 31 gennaio 1977, doveva ritenersi abrogata dall'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva a sua volta abrogato gli artt. 1 e 1-*bis* della legge numero 91/1977.

Si costituiva in giudizio l'I.N.A.D.E.L. eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o.

Le cause venivano riunite e veniva rigettata con sentenza l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'I.N.A.D.E.L.

Occorre preliminarmente interpretare l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, il quale stabilisce al primo comma che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L. è soggetta a contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'art. 1 della legge n. 91/1977 (e cioé con esclusione degli aumenti dell'indennità integrativa scattati dopo il 31 gennaio 1977).

Il secondo comma stabilisce che in forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente, l'iscritto all'I.N.A.D.E.L. ha diritto a percepire la indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma (e cioè la parte di essa maturata fino al 31 gennaio 1977).

L'art. 1 della legge n. 91/1977, come richiamato dall'art. 3 della legge n. 299/1980, sopra illustrato, è stato espressamente abrogato dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297/1982.

E' indubitabile che l'art. 3 della legge n. 299/1980, nella parte in cui poneva il limite temporale di cui si è detto, corrispondeva all'esigenza di armonizzare la disciplina dell'indennità premio servizio con la disciplina della indennità di anzianità, in modo tale che per ciascuna delle 2 indennità il meccanismo perequativo con l'aumento del costo della vita, venisse bloccato ad una medesima data: come nel computo dell'indennità di anzianità non si teneva conto degli aumenti di contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977, così nell'indennità premio fine servizio non si doveva tener conto degli aumenti di indennità integrativa speciale scattati dopo la medesima data.

Una volta abrogato l'art. 1 della legge n. 91/1977, bisogna accertare quali effetti tale abrogazione abbia sull'art. 3 della suddetta legge n. 299/1980; se cioè, a seguito di tale abrogazione, quella norma si debba ora interpretare nel senso che l'indennità integrativa speciale sia ora computarsi nella sua interezza nell'indennità premio servizio, come propugnato dai ricorrenti; ovvero, come propugnato dall'I.N.A.D.E.L., che anche dopo l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 91/1977 la misura dell'indennità integrativa speciale da computare nella indennità premio servizio resti quella maturata al febbraio 1977.

Occorre cioè accertare quale sia il tipo di rinvio che l'art. 3 della legge n. 299/1980 fa all'art. 1 della legge n. 91/1977: se trattasi di rinvio formale ovvero di rinvio ricettizio.

Nel caso in esame sembra invero di trattarsi di rinvio ricettizio in quanto è volto non a rendere applicabile alla fattispecie la disciplina vigente o emananda per un'altra fattispecie, ma solo a trarre da un'altra specifica disposizione normativa uno degli elementi della proposizione precettiva. In sostanza detto richiamo non ha significato diverso da quello che avrebbe avuto l'indicazione « diretta » della data del 31 gennaio 1977 e la scelta di utilizzare invece, al medesimo fine, il richiamo all'altra norma, appare ispirata al solo intento di evidenziarne la giustificazione, e cioè la parità di trattamento che il limite temporale in questione era volto ad assicurare.

Tale *ratio* armonizzatrice potrebbe far propendere l'interprete in favore della configurabilità del rinvio come rinvio formale, in quanto tale carattere sarebbe certamente quello più idoneo a mantenere inalterato il risultato di parificazione anche nel caso di modificazioni successive. Ma a tale soluzione interpretativa osta la tecnica usata dal legislatore, che è stata, in primo luogo, quella di prendere a prestito dalla disposizione richiamata non il precetto, ma un elemento soltanto della proposizione normativa, la cui carenza di autonomia è poi ulteriormente accentuata dalla eterogeneità della materia regolata dalle due norme: la contribuzione da una parte, l'indennità di anzianità dall'altra.

Si osservi poi che il « congelamento » dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio servizio non può ritenersi eliminato per effetto dell'art. 1-*bis* della legge n. 91/1977 ad opera della legge n. 297/1982 (art. 4) in quanto per l'indennità premio servizio il « congelamento » dell'indennità integrativa speciale non dipende da detto art. 1-*bis* ma dalla specifica legge n. 299/1980.

Si deve quindi interpretare tuttora la norma di cui alla legge n. 299/1980 nel senso che sono esclusi dal computo dell'indennità premio servizio gli aumenti di indennità integrativa speciale scattati dopo il 31 gennaio 1977.

Se tale è il contenuto della norma vigente, appare non manifestamente infondata, e quindi si solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione. La rilevanza della questione nel presente giudizio è di immediata percezione.

Come è noto, l'indennità integrativa speciale, al pari dell'indennità di contingenza ha la funzione di adeguare il valore della retribuzione alle variazioni che il valore reale della moneta subisce in termini di capacità di acquisto.

E' inoltre notorio che con il passare del tempo l'ammontare degli istituti di indicizzazione, costituisce una porzione notevolissima nell'ambito del coacervo dei compensi strettamente retributivi, sicuramente superiore all'ammontare della retribuzione base, sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.

Orbene, « congelare » alla data del 31 gennaio 1977 la indennità integrativa speciale da computare nel premio fine servizio, rende la stessa indennità premio di servizio, in mancanza di congrue compensazioni, assolutamente insufficiente ad attuare la funzione previdenziale assegnatale dal legislatore, con violazione quindi dell'art. 38 della Costituzione.

Ciò è stato già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 142/1980.

La stessa Corte aveva peraltro già accertato che dagli artt. 36 e 38 congiuntamente considerati scaturisce ... una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza — alla pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce in sostanza un prolungamento a fini previdenziali — deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato ... Proporzionalità e adeguatezza che .. vanno costantemente assicurate .. anche in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta (vedi Corte costituzionale n. 26/1980).

Si consideri poi che tale deterioramento del rapporto di proporzionalità tra retribuzione e trattamento di quiescenza e quindi tra trattamento di quiescenza e qualità e quantità del lavoro prestato, è destinato ad aggravarsi col tempo, computando nell'indennità premio servizio l'indennità integrativa speciale solo nella misura maturata al sempre più remoto 31 gennaio 1977.

Si consideri ancora che solo gli iscritti all'I.N.A.D.E.L. sarebbero destinati a mantenere il « congelamento » della indicizzazione in quanto i dipendenti privati dopo la legge n. 297/1982 hanno diritto, dal 1986 all'integrale computo degli scatti di contingenza maturati ai fini del trattamento di fine rapporto, trattamento che se quanto a struttura è diverso rispetto all'indennità premio servizio è analogo per finalità; quanto ai pubblici dipendenti, considerato l'orientamento giurisprudenziale che sta diventando prevalente, di computare la indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita, avrebbero diritto al computo « integrale » di tale indennità senza alcun congelamento, visto che l'art. 1-*bis* della legge n. 91/1977 è stato abrogato dall'art. 4 della legge n. 297/1982.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infonda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 *della legge* 7 *luglio* 1980, *n.* 299, *in riferimento all'art.* 38 *della Costituzione;*

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sospende il giudizio in corso.

Roma, addì 10 aprile 1985

Il pretore: LA TERZA

85C1127

Ordinanza emessa il 4 *giugno* 1985 *dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Forneris Anna Maria e Marini Teresa* (*Reg. ord. n.* 536/1985).

Art. 1, comma 9-bis, primo alinea, del d.-l. 7 aprile 1985, n. 12: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (art. 42 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento civile tra Forneris Anna Maria e Marini Teresa;

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA IN FATTO

Il contratto di locazione *de quo* — relativo ad immobile adibito ad attività artigianale e stipulato il 1° marzo 1964 per un anno — è stato via via autoritativamente prorogato sino al prossimo 30 giugno.

Con atto notificato il 4 marzo 1985 la locatrice, Forneris Anna Maria, ha intimato la licenza per tale data e, sulla opposizione della convenuta, che ha eccepito il rinnovo del contratto *ex lege* n. 118/1985, ha chiesto emettersi ordinanza non impugnabile di rilascio, deducendo la illegittimità costituzionale della legge *ex adverso* invocata.

In diritto: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-*bis*, primo alinea, del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12 — nella parte in cui prevede il diritto del conduttore al rinnovo del contratto alle scadenze degli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978 — non è manifestamente infondata.

Ed invero, deve darsi per scontato, dopo i ripetuti ammonimenti della Corte costituzionale, che sia precluso al legislatore intervenire ulteriormente e d'imperio sulla durata dei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, con la conseguenza che una nuova proroga di tali rapporti non può sottrarsi ad una prouncia di incostituzionalità.

E di tanto si è reso evidentemente conto il legislatore che ha, non a caso, parlato di « rinnovo » del contratto e non di proroga.

Ma che quella prevista dalla legge 118 sia una vera e propria proroga, nonostante il tentativo del legislatore di modificare la realtà con artifizi meramente verbali, non pare revocabile in dubbio.

Il rinnovo del contratto presuppone infatti la concorde volontà delle parti: nella specie, il rinnovo si applica indipendentemente dalla volontà del locatore al quale è concesso unicamente di opporsi dimostrando la sua necessità di disporre dell'immobile locato.

E' evidente quindi che la prosecuzione del rapporto di locazione è imposta al locatore: e il corretto termine tecnico che indica la prosecuzione coattiva di un rapporto di durata è quello di proroga e non certo quello di rinnovo.

Né vale obiettare che trattasi di provvedimento indispensabile per assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo regime: perché trattasi di giustificazione già più volte avanzata e che era comunque a base sia del regime transitorio previsto dalla legge 392 che delle proroghe successive.

Ovvero obiettare che al locatore è comunque consentito di opporsi al rinnovo: perché l'opposizione è limitata al solo caso di necessità e allora niente di più è riconosciuto al locatore rispetto all'istituto del recesso, proprio del sistema vincolistico, con l'aggravante che la necessità può essere qui fatta valere solo per evitare il « rinnovo » del contratto e non per tutta la durata del rapporto prorogato.

In conclusione, l'ulteriore proroga dei contratti commerciali per sei anni è incompatibile, ad avviso del giudicante, con il principio del riconoscimento della proprietà privata, sancito dall'art. 42 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della questione, basti pensare al fatto che, dalla sua decisione, dipende l'accoglimento o meno della domanda.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, *comma* 9-*bis, primo alinea, del d.-l.* 7 *febbraio* 1985, *n.* 12, *nella parte in cui prevede il diritto al rinnovo dei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo;*

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il pretore: VELARDI

85C1133

Ordinanza emessa il 17 *gennaio* 1985 *dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Bruognolo Franco e I.N.A.M. (Reg. ord. n.* 549/1985).

Art. 4, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - tutela delle lavoratrici madri - astensione obbligatoria dal lavoro per il periodo post-partum - esclusione del beneficio per i lavoratori padri in assenza della madre (artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 12 gennaio 1981 Bruognolo Franco conveniva in giudizio l'I.N.A.M. affinché fosse riconosciuto il suo diritto di astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 4, lettera *c*), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con i benefici di cui all'art. 15 della stessa legge. Esponeva il ricorrente che la richiesta era motivata dal decesso della consorte al momento del parto avvenuto il 3 marzo 1979 e dal quale era nata una bambina.

Si costituiva tardivamente all'udienza del 22 giugno 1984 l'I.N.P.S., subentrato all'I.N.A.M., contestando quanto dedotto alla luce del chiaro disposto delle norme in materia, secondo le quali l'astensione obbligatoria *ex* art. 4, lett. *c*), della legge n. 1204/1971 era riservata esclusivamente alla lavoratrice madre.

Tanto premesso, rileva il pretore, così come evidenziato anche dal ricorrente, che la questione debba essere portata all'esame della Corte costituzionale, apparendo la normativa in contrasto con principi fissati dalla Costituzione.

E' pacifico infatti che non è possibile estendere la portata e il significato dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, secondo cui i benefici di cui agli artt. 4, lett. *c*), e 7 della legge n. 1204/1971 sono applicabili anche alle lavoratrici adottive o affidatarie, o dell'art. 7 della legge n. 903/1977, relativo alla sola astensione facoltativa per il padre lavoratore, anche alla fattispecie che qui ci interessa, ostandovi il chiaro ed univoco tenore letterale.

Ma è proprio la *ratio* dell'art. 6 della legge n. 903/1977, a far sorgere i primi dubbi di legittimità costituzionale.

Ed invero tale norma attribuisce a lavoratrici determinati vantaggi, prescindendo completamente dall'evento parto. Evidentemente e giustamente il legislatore ha tenuto nel debito conto l'inserimento del bambino in un nucleo familiare e ha dettato disposizioni tendenti a favorire tale ingresso.

La tutela appare quindi rivolta essenzialmente al bambino.

E così anche con l'art. 4, lett. *c*), della richiamata legge, a differenza della lett. *a*) che tende a salvaguardare la salute della gestante, si è voluto tutelare principalmente la formazione e lo sviluppo psicofisico del neonato.

Orbene tali lodevoli intenti vengono vanificati, non trovando attuazione e rispondenza nel caso di decesso della madre.

Gli artt. 4, lett. *c*), della legge n. 1204/1971 e 6 della legge n. 903/1977 appaiono innanzitutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, riservando essi determinati benefici soltanto alla lavoratrice madre e alla lavoratrice adottiva o affidataria e non anche al lavoratore superstite e al figlio organo di madre, deceduta a seguito di parto, con evidente ed ingiustificata disparità di trattamento.

L'esclusione inoltre del padre vedovo dal trattamento di astensione dal lavoro sembra contrastare anche con l'art. 37, in quanto la normativa vigente non favorisce quella « speciale e adeguata protezione del bambino », nonché con gli artt. 29, 30 e 31 « in quanto concretamente ostacola il padre nell'adempimento dei propri compiti impedendo il positivo sviluppo della famiglia nel delicato momento in cui un coniuge, da solo, deve far fronte a tutte le esigenze » (in tal senso l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dal pretore di Milano in *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 18 luglio 1984).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in relazione agli artt. 3, 37, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro concessa post partum *alla lavoratrice madre ovvero alla lavoratrice adottiva o affidataria sia estesa anche al padre lavoratore allorché venga a mancare la madre al momento del parto;*

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Latina, addì 17 gennaio 1985

Il pretore g.d.l.: SAVERIANO

85C1140

Ordinanza emessa il 12 *marzo* 1985 *dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Resta Antonio (Reg. ord. n.* 517/1985).

Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742: Procedimento penale militare - mancata previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 3 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Resta Antonio avverso l'ordinanza in data 26 settembre 1984 del tribunale militare di Bari;

Sentita la relazione dal consigliere Edeo De Vincentiis;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede che la suprema Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso e condanni Antonio Resta al pagamento delle spese del procedimento;

OSSERVA

Il difensore di fiducia di Resta Antonio, proponeva, in termini, appello contro la sentenza 4 luglio 1984 del tribunale militare di Bari e presentava i relativi motivi in data 2 ottobre 1984, quando lo stesso tribunale con ordinanza 26 settembre 1984, aveva già dichiarato inammissibile l'impugnazione, perché i motivi non erano stati enunciati nella stessa dichiarazione di impugnazione, né presentati nei prescritti termini.

Contro questa ordinanza propone, in termini, ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge, in quanto i motivi di appello erano stati presentati entro i termini prescritti, tenuto conto del periodo feriale di sospensione dei termini processuali.

In via pregiudiziale, va osservato che è già stata portata al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applichi ai procedimenti penali militari nella fase del giudizio di merito dinanzi agli organi giudiziari militari, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

E' stato esattamente rilevato (v. sez. prima, 6 marzo 1984, Massa) che la legittimità costituzionale di tale diverso trattamento — riconosciuta anche con sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 16 marzo 1976 — doveva essere assoggettata a nuovo giudizio dopo l'entrata in vigore della legge 7 maggio 1981, n. 180. Tale legge, infatti ha introdotto modificazioni riguardanti l'istituzione della corte militare di appello in soppressione del tribunale supremo militare e l'introduzione del ricorso alla Corte di cassazione, con applicabilità delle norme del codice di procedura penale.

Consegue da ciò, come è stato evidenziato dalla sentenza n. 9, del 21 maggio 1983, delle sezioni unite penali, che questa suprema Corte di cassazione, chiamata a giudicare sui ricorsi preposti avverso le sentenze della corte militare di appello, mantenendo il suo ruolo e la sua qualifica naturale di giudice ordinario, non può non applicare, anche per i detti ricorsi, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla citata norma soltanto per i procedimenti che si svolgono in sede di giurisdizione ordinaria.

Cosicché appare dubbia la ragionevolezza della diversa disciplina processuale — rispetto all'imputato sottoposto a giurisdizione ordinaria — per la quale l'*iter* del procedimento penale militare, sottoposto prima ad organo di giurisdizione speciale e poi ad un giudice ordinario, ammetta in sede di legittimità e non consenta — senza una plausibile giustificazione — nella fase di merito la sospensione prevista dall'art. 1 della legge n. 742/1969.

Questa suprema Corte ritiene, pertanto, che la disciplina normativa del 1981, sopra richiamata, imponga una nuova riflessione costituzionale sulla legittimità dell'art. 1 della legge n. 742/1969, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale relativamente ai processi militari regolati dal codice penale militare di pace, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Tale questione, oltre che non manifestamente infondata appare rilevante in questa sede, perché se accolta, determinerebbe la prosecuzione nell'ulteriore grado d'appello del procedimento penale contro Resta Antonio, visto che l'inammissibilità dell'appello ritualmente proposto, è stata determinata esclusivamente dalla mancata applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dopo il quale, entro i termini previsti dall'art. 201 del c.p.p., i relativi motivi di gravame sono stati presentati.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale relativamente ai processi militari, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione nella predetta questione;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente, al procuratore generale militare presso questa Corte o al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Roma, addì 12 marzo 1985

Il presidente: DI MARCO

85C1112

Ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dal pretore di Sondrio nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rossi Fernanda e S.p.a. Manifattura di Berbenno (Reg. ord. n. 571/1985).

Art. 13 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 468, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638: Lavoro - lavoratori privati - cure idrotermali, fuori dai congedi e dalle ferie annuali, prescritte da un medico delle U.S.L. o dell'I.N.P.S. - esclusione della retribuzione (artt. 3, 32 e 38 Cost.).

IL PRETORE

In accoglimento della richiesta, invita le parti alla discussione orale.

Al termine, riservata ogni decisione, esaminati gli atti e valutate le ragioni esposte, il pretore pronuncia la seguente ordinanza.

Rossi Fernanda e Mostachetti Alice hanno chiesto alla Manifattura di Berbenno S.p.a. di poter usufruire di un periodo di assenza retribuita dal lavoro per poter effettuare cure idrotermali ed hanno all'uopo presentato attestati medici. La Manifattura di Berbenno S.p.a. respingendo le richieste, ha proposto alle dipendenti di considerare il periodo in cui si sarebbero allontanate dal lavoro per recarsi alle cure termali come periodo di ferie. Rossi Fernanda e Mostachetti Alina hanno accolto la proposta formulando però espressa riserva circa la decisione del datore di lavoro.

Il pretore rileva che l'art. 13 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 468, conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati la concessione di prestazioni idrotermali fuori dai congedi e dalle ferie annuali esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative su motivata prescrizione di medico specialista dell'unità sanitaria o dell'I.N.P.S. per un tempo non superiore a 15 giorni l'anno e con intervallo di giorni 15 con i periodi di ferie e congedi ordinari.

La legge non dispone che il lavoratore abbia diritto alla retribuzione, diritto che è, invece, riconosciuto, in caso di malattia dall'art. 2110 del c.c.

La disposizione dell'art. 2110 del c.c. non può essere estesa per analogia ai casi contemplati dall'art. 13 della legge 11 novembre 1983, n. 638, perché essa opera in via eccezionale, in deroga al principio sinallagmatico, consentendo il trattamento retributivo anche in mancanza della prestazione del lavoratore, ma solo quando la malattia generi incapacità di lavoro.

Ciò premesso, questo pretore ritiene che si configuri una disparità di trattamento fra il lavoratore che si trovi in stato di malattia secondo la previsione dell'art. 2110 del c.c. ed il lavoratore che ha bisogno di cure termali per riconosciute esigenze terapeutiche o riabilitative.

Tale disparità di trattamento viola il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) ed il principio della tutela della salute e dell'assistenza e prestazione al lavoratore di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di necessità terapeutiche o riabilitative (artt. 32 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Anche se non crede alla rilevanza, nella presente causa, di una seconda questione, lo scrivente ritiene di dover dare atto del dubbio di costituzionalità della precitata disposizione (art. 13 della legge 11 novembre 1983, n. 638), sempre sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione), quando se ne considerino i diversi effetti. Nel pubblico impiego esiste, invero, la possibilità di godere di un mese di congedo straordinario interamente retribuito « per gravi motivi » (artt. 37 e 40 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Esso (congedo) ha assunto — nella pratica manifestazione o attuazione dell'« istituto » — carattere tale da legittimare qualsiasi tipo di allontanamento dal lavoro purché sufficientemente giustificato dal lavoratore. La concessione ne può venire estesa, e ne viene di fatto estesa, alle richieste volte ad ottenere i permessi (retribuiti) più vari, ivi compresi quelli per cure termali. Di conseguenza, ammessa una ben determinata *ratio* della legge n. 638/1983 (contenimento della spesa pubblica) e la necessità di non creare disparità, il legislatore avrebbe dovuto stabilire specifiche limitazioni per i dipendenti pubblici, in modo da escludere la retribuibilità delle assenze per cure termali con l'artificio sopra cennato.

P. Q. M.

Il pretore di Sondrio, visti gli artt. 134 *della legge* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1, *e* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *numero* 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 *del d.-l.* 12 *settembre* 1983, *n.* 468, *convertito nella legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638, *in relazione agli artt.* 3, 32 *e* 38, *secondo comma, della Costituzione;*

Ritenuta, altresì la rilevanza della questione medesima ai fini della decisione delle controversie promosse da Rossi Fernanda e Mostachetti Alina contro la Manifattura di Berbenno S.p.a. (controversie riunite nella udienza del 24 *maggio* 1985);

Sospende i giudizi sopra indicati;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio, nonché che essa venga comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Sondrio, addì 21 giugno 1985

Il pretore giudice del lavoro: GUADAGNINO

85C1196

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Itali

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221